

trans. pag. 11 col. 11

1063



DISCORSO A DIFESA

DEI

SIGNORI CONTE GIANVINCENZO GALANTI,

CONJUGI SERAFINO VITELLI

E VITTORIA CASSELLA,

IL PRIMO NEL NOME PROPRIO E PER LA MARITALE AUTORIZZAZIONE,

APPELLANTI

CONTRO

Estratto della numerazione dell'anno 1522 p. 11

IL MUNICIPIO DI S. GROCE DEL SANNIO,

APPELLATO

Apprezzo del Catasto del 1742. pag. 13-61

INNANZI ALLA 1.^a SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI APPELLO

DI NAPOLI

Stralcio memoria Avv. G. Galanti 1803 pag. 15

A RELAZIONE DEL CHIARISSIMO CONSIGLIERE

~~FRANCESCO CAV. PARASCANDOLO~~

Cav. Leopoldo De Luca

Rilevato del 23 mar 1841 pag. 55

Decr. R.C. 1748 p. 55 < 13

Intend. 1803 - 61

Contradi p. 69 a 73

Decreto 16-1-1803

vol. II. pag. 6

*Catasto
circolare 1742
pag. 28*

5252 32 325252525252525252 3252 3252 3252525232 3252 3252 32

Fin dal 1735 ferveva contesa tra il Comune di S.^a Croce ed il barone D. Andrea Tramontano, seniore per vari capi di gravezza, dedotti nel S. R. Consiglio e poi nella R. Camera dall'Università, tra' quali: 1.^o pel divieto ai cittadini di ridurre i loro territori a vigne e chiuderli per uso di fieno senza licenza del barone: 2.^o per la *ingiusta prestazione delle decime* nei territori dei medesimi cittadini, introdotta dal barone Giambattista del Balzo, solamente sul grano e l'orzo alle falde della montagna in corrispettivo dell'obbligo assunto dal medesimo e poi dimenticato dai successori di conservar loro la

franchigia dalla tassa fiscale : 3.^o per la restituzione delle decime più illegittimamente riscosse sul granturco , il miglio , le fave ed altre vettovalie, non mai gravate di decima.

Il giudizio ebbe varie fasi, fino a che dalla R. Camera con decreto del 14 gennaio 1803. . . pro-
» visum et decretum est , prout praesenti decreto
» decernitur et providetur quoad primum grava-
» minum caput (che a quel tempo era la riscos-
» sione della decima sul grano ed orzo) ab Uni-
» versitate deductorum in dicta comparitione , re-
» spiciens *exactionem decimae in territoriis pro-*
» *priis civium*, vulgo dicti appadronati procedatur
» ad ea , quae incumbunt in iudicio reclamationis
» ab Universitate proposita in dicta comparitione.»

Contro questo decreto il barone D. Andrea Tramontano non mancò provvedersi in nullità.

Pendente il giudizio su cotesto gravame fu proposta e stipulata a 26 novembre 1803 una solenne transazione, mercè la quale il barone vendeva all' Università il feudo con tutt' i suoi accessori e dipendenze pel prezzo di duc. 17500.

Cotesta transazione , approvata in pubblico parlamento dai cittadini di S. Croce, previo il decreto di *expedit*, fu sanzionato dal Sovrano.

Tutti si auguravano che così le ingiuste ed abusive imposizioni baronali avessero a cessare : ma questa fu una grande illusione. Imperocchè la decima si continuò a riscuotere , come innanzi dal barone , dal novello feudatario l' Università anche a dispetto delle leggi eversive della feudalità sotto pretesto , che in luogo di altre entrate quella fosse la più appropriata a pagare il prezzo del feudo: l'abusiva gravezza baronale divenne così il prezzo del riscatto. Ma le cose non poteano durare così : chè finalmente dovea venire anche per S.^a Croce l'imperio della legge.

Ed in fatto l' Intendente di Molise con sua lettera del 12 agosto 1813 ordinava la convocazione del decurionato per deliberare intorno all'abolizione delle decime. Il decurionato nella tornata del 18 agosto di quell'anno, considerato che nell' ambito del Comune non vi fosse altro, che terreni *appadronati*; che il pagamento della decima era stato sempre impugnato dal Comune , perchè abusiva; che con la transazione del 1803 il Comune erasi serbato il dritto di dedurre dal prezzo del feudo il corrispettivo delle entrate , cedutegli dal barone ; che erasi continuato a riscuotere la prestazione *provisoriamente fino all'estinzione del debito verso*

il venditore, deliberava proseguire il giudizio contro l'exbarone per far dichiarare abolita la decima contro il barone, onde ottenere insieme la riduzione del prezzo e la *cessazione del bisogno di gravare i cittadini* di un *ingiusto* balzello.

L'Intendente con altra nota del 1.º settembre 1813 replicava così:

» Ho letto l'atto deliberativo di cotesto Decurionato, relativamente alla soppressione delle
» decime. In riscontro vi fo avvertire che l'estinzione di esse si sostiene non come legittima,
» ma come *un'espedito economico per l'estinzione del debito* contratto per l'acquisto dell'exfeudo, senza del quale sarebbe stato necessario di gravare i cittadini di una gabella. *Appena dunque che il debito suddetto sarà estinto, subito CESSERA l'esazione di ESSA.* » (1)

Per affrettare l'estinzione del debito, il Comune, il quale nulla avea fatto per avvalersi del dritto riservatosi nella transazione, di fare cioè dichiarare abusiva alcuna delle entrate feudali, cadute in contratto, si avvisò di appigliarsi al modo facile e spiccio di negare il pagamento: onde l'azione

(1) V. fascicolo degli appellanti, fol.

stituita dall'exbarone il 1823, la quale fu accolta con sentenza del 9 luglio di quello stesso anno, confermata in appello dalla g. Corte civ. con sentenza del 7 febbraio 1824. Vedremo appresso la efficacia di cotesti giudicati rispetto agli appellanti.

Il Comune indi continuò il pagamento del prezzo al venditore del feudo fino all'estinzione. Il 1853 poi con nota del 12 aprile fu invitato dall'Intendente della provincia a procedere alla commutazione delle decime in canoni, con l'avvertenza d'indicare nella relativa deliberazione decurionale, se le terre soggette siano patrimoniali o demaniali.

Il decurionato con deliberazione del 24 aprile di quell'anno si rifiutava a provvedere alla commutazione, notando che le decime erano abusive, impostate nel bilancio per espedito finanziario e riscosse sopra terre di assoluto dominio dei privati possessori.

Avendo l'Intendente richiesto maggiori chiarimenti, il decurionato nella tornata del 14 agosto dello stesso anno dichiarò che le decime erano abusivamente riscosse dall'exbarone, e che, avendo costui venduto il feudo al Comune, non c'era stato bisogno dei provvedimenti della Com-

missione feudale ; finalmente si unì alla deliberazione il certificato negativo del catasto del 1743.

Dopo di ciò l' Intendente, avendo richiesto la copia della transazione del 26 novembre 1802, cessò d' insistere presso il Comune sulla commutazione delle decime in canoni.

Promulgate le leggi dell' 8 giugno 1873, modificata dall' altra del 29 giugno 1879, il Municipio, mutato avviso, pensò di legittimare lo stato di fatto mercè il procedimento prescritto da quelle leggi e citò gran parte della cittadinanza per la liquidazione e commutazione delle decime.

Parecchi si opposero, togliendo in prestanza quelle stesse ragioni, addotte altra volta dal Comune contro l' exbarone e l' Intendente, sia per contrastare il pagamento del prezzo del feudo, sia per rifiutarsi alla commutazione delle decime in canoni, richiesta il 1853 dall' Intendente.

Il Tribunale civ. di Benevento con una prima sentenza provvisoria del 30 aprile 1883 rinviò i convenuti oppositori al giudizio di merito, conservando intanto il Municipio nel possesso di esigere le decime, e dette i provvedimenti di regola pei contumaci.

Quelli fra gli oppositori, che per ragion di

valore doveano recare innanzi al Tribunale le loro difese di merito, lo adirono per far dichiarare il Comune carente di dritto a riscuotere le decime, ed in linea subordinata dichiararne prescritto il dritto.

Il Tribunale civile con sentenza del 2 agosto 1884, pubblicata il 12 dello stesso mese, rejetta l' eccezione di prescrizione, dichiarava che il Comune, quale avente causa dell' exbarone abbia dritto di riscuotere il terraggio sulle terre exfeudali possedute dai signori conte Galanti, Cassella e Parente, con l' arrota delle spese del giudizio. Il conte, il Vitelli e la Cassella si son gravati d' appello di questa sentenza, come quella che, partendo da un errore di fatto, sia ingemmata di parecchi errori di dritto. Imperocchè il Tribunale, ammesso il falso supposto della parte avversaria, che cioè l' exbarone di S. Croce riscuotesse decime feudali e territoriali, che le prime non si dovessero più da lui riscuotere, e le altre fossero state cedute al Comune con tutti gli altri corpi feudali e burgensatici mercè la transazione del 1803, è giunto a trovare la legittimità delle pretese del Municipio, malgrado tutte le ragioni ed i documenti da me sottoposti al suo esame e finalmente a respingere anche la eccezione di prescrizione.

Onde a mio avviso la Corte dovrà esaminare queste due tesi :

1.° se il Comune abbia titolo legittimo a riscuotere la decima, e quindi a commutarla in canone :

2.° se contro cotesto titolo, posto che esistesse, sia bene eccepita la prescrizione decennale.

§. 1.°

Dell' esistenza e legittimità della pretesa di decimare

Ho detto della sentenza appellata che la sia partita dal falso supposto di una duplice maniera di decime una feudale, o meglio abusiva, l'altra territoriale, o meglio dominicale. Ed in vero questa supposizione è falsissima e contraria ai documenti dai più antichi ai più recenti, esibiti da me e dalla parte avversaria.

Siccome ho accennato nella prima parte di questo discorso, dal 1735 al 1803 erasi agitata lite tra il barone e l' Università sopra diversi capi di gravame, fra' quali la pretesa del barone di riscuotere la decima sulle raccolte del grano e dell' orzo

nei terreni appadronati dei privati. Or a 16 febbraio 1750 l'avvocato Giuseppe Sorge dette alle stampe una memoria in difesa del Municipio, nella quale eran discussi fra gli altri due punti (il secondo e l' undecimo) ossia la pretesa di contestare la decima, e l'altra di fidare sugli erbaggi della montagna gli animali dei forestieri. Per confutare la pretesa della decima l'eg. avvocato riferisce due documenti, uno dei quali amo allegare, siccome quello, che, narrando l'origine della detta riscossione, mi sembra efficacissimo a dimostrarne la illegittimità non pure, ma la identità con quella, che ora la stessa Università tenta perpetuare e legittimare, commutandola in canone pecuniario. Questo documento è l'estratto della numerazione dell' Università nell' anno 1522, ove si legge così :

» In tempo del barone Gio: Battista del Balzo ; padre dell' odierno barone si fece convenzione, senza però stipola d' istrumento, *contro la volontà dei cittadini*, quale volle che i cittadini, che seminano grano ed orzo *tantum* esso se ne dovesse pigliare ogni dieci uno nelle pertinenze della montagna anche nei territori *PROPRI* dei particolari col *patto, che detto signo-*

» re dovesse in ogni futuro tempo ottenere la
» conferma che detti cittadini non fossero mole-
» stati per li pagamenti fiscali della r. Corte,
» come per lo passato e per detto effetto i terri-
» tori seminatori altro non si affittano in questa
» terra, che carlini 2 il tom: e quando meno. Ma
» nelle vigne e chiuse e paludi, che detto signor
» barone non entra a cosa alcuna, l'Università
» pei suoi bisogni terraggia per ogni tre quarti
» di territorio ridotto in vigna carlini 10 e sem-
» pre che in qualsivoglia luogo nel territorio di
» detta terra si riducesse in vigna, ancorchè fos-
» se seminatorio, l'Università n' esige detto ter-
» raggio, e dalle chiuse serrate e paduli grana
» 15 a tom. e delle case, dove si abita, grana 4
» per ogni canna in piano. » (1)

Nell' esame poi del *punto undecimo* si leg-
gono queste altre notevolissime parole:

» Pretende il barone avere la facoltà di fida-
» re gli animali dei forastieri nelli territori della
» *Montagna* di S. Croce col supposto di essere
» questa feudale, in riguardo che il Tribunale
» della r. Camera ordinò col decreto de' 18 mag-

(1) V. fascicolo degli appellanti, mem. Sorge.

» gio 1748 tutti quelli corpi descritti nel detto ri-
» levio del 1688 per feudali restassero feudali.
» Ma è vanissima l'impresa, poichè questa *Mon-*
» *tagna* è principalmente composta di territori AP-
» PADRONATI, posseduti con pieno e libero do-
» minio da tempo immemorabile dai cittadini,
» parte seminatorii e parte chiusi, a riserva di al-
» cuni pochi di tomolate 30 in circa, dispersi tra
» territori di particolari posseduti dal barone per
» *compre* fattene da' particolari cittadini (1).

Questi due antichi documenti dimostrano che
la decima non era ricognizione del dominio, ma
corrispettivo di tasse fiscali, anch'esse abolite;
che non si riscuoteva sopra terre del feudo, ma
allodiali dei cittadini e che fosse però unica, non
distinta in feudale e territoriale, siccome il Tribu-
nale sulle orme della difesa avversaria l'ha sup-
posto.

Evvi un secondo documento, anche più au-
torevole a confutare la tesi del Municipio, perchè
è un estratto dell'apprezzo del catasto del 1742,
del tenore seguente:

» S. Croce 7 febbraio 1742 — Contrada del

(1) V. loc. cit.

» Casale sino al bosco comune dell' Università e
» dell' illustre barone per li territori seminatori ,
» paludosi , e boscosi, in cui nelli territori semi-
» natori *tantum* , che si *possedono da' cittadini*
» vi è il peso delle decime all' illustre barone di
» detta terra ad ogni dieci uno, *quale l' Universi-*
» *tà se ne protesta per essere indebita, e ne pen-*
» *de la causa nel S. R. C.* ed al rev. arciprete
» e preti partecipanti per la chiesa matrice ad
» ogni quindici uno , dedottane però la decima
» dell' illustrissimo barone e nelli territori semi-
» natori sta ad *arbitrio* del *padrone* del territorio
» ridurlo in vigna , paduloso per uso di fieno e
» boscoso per uso di ghianda ; in tal caso cessa-
» no le suddette decime, e *dell' istessa natura so-*
» *no tutti gli territori nel ristretto di questa ter-*
» *ra S. Croce*, li quali tutti si *possedono* da par-
» ticolari cittadini e dal detto illustrissimo baro-
» ne, e così li suddetti territori, che si possedono
» dal suddetto illustrissimo barone , e dalle Chie-
» se li sono pervenuti da particolari cittadini (1).

Questo documento riferma quanto viene atte-
stato dai precedenti , cioè che la decima fosse un

(1) V. fascic. sudetto vol. 2 fol. 44.

abuso feudale, non un corrispettivo di godimento
o dominio ceduto e che nell' ambito del Comune
non fossero ne' demani feudali, salvo il bosco,
ne' terreni colonici, ma tutti fossero allodiali.

Ho inoltre prodotto la memoria, edita dal-
l' avvocato Ezechiele Galante, il quale poi fu il
compositore dell' annosa controversia tra barone
ed Università ed autore della transazione del 26
novembre 1803, per dimostrare l' illegittimità del-
la decima, della quale memoria mi avvalgo per
confutare il falso supposto della duplicità della de-
cima. In fatto l' illustre avvocato a pag. 7, §. 1.^o —
scriveva così:

» Dall' Università di S. Croce si è dedot-
» to che la decima, che si esige *in tutto il di-*
» *stretto* di quel, che si semina, sia *un inde-*
» *bito* : perchè fu introdotta dal barone del Bal-
» zo su quel, che si raccoglieva per i soli ge-
» neri di grano e di orzo nella sola pertinenza
» della *Montagna*, in *compenso dell' esenzione*
» *della tassa fiscole, e seguentemente per PREPO-*
» *TENZA fu estesa su tutt' i generi ed in tutto*
» *il territorio per uno degli effetti delle leonine*
» *grazie* concesse dal successore barone Vita-
» gliano (autore del Tramontano) colle capitola-

» zioni. Su tal dimanda dalla R. Camera s' è ordinato: *procedatur ad ea quae incumbunt in judicio reclamationis*: reclamazione, che fu dall' Università proposta avverso del decreto della R. C. de' 18 di maggio dell' anno 1748. E come il contraddittore conviene non contenere gravetze cotesta parte di decreto, così pass' innanzi. » (1)

Queste parole dell' illustre avvocato, sebbene non facciano altro, che ripetere quanto dicono i documenti riferiti prima, hanno questo di notevolissimo che, discutendo egli i capi di gravame, su' quali cadde la transazione del 1803 ed affermando che le decime, pretese su' territori di tutto il tenimento del Comune, erano *tutte abusive*, dimostrano che con la transazione l' Università avea inteso riscattare tutt' i cittadini dall' ingiustizia di quel balzello, non prestazione dominicale. Secondo la testimonianza dell' egregio avvocato, confermata dai documenti surriferiti, e che egli stesso riporta nella sua allegazione la decima fu sempremai unica, limitata prima ai terreni della *Montagna*, estesi poscia a tutto il territorio, ma sem-

(1) V. *ivi* fol. 132.

pre abusiva; che su cotesta decima cadde la transazione del 1803.

Vediamo ora quel, che deriva dalla transazione del 26 novembre 1803, disegnata e compilata dal medesimo avvocato Ezechiele Galante. In essa principalmente si parla dei gravami proposti dall' Università contro il barone, del desiderio di spegnere la lite, mercè la vendita del fondo all' Università; queste basi si accettano; si fissa il prezzo, capitalizzando le entrate del fondo, fra le quali la decima territoriale, nè di altra decima ivi si parla. La sentenza e la parte avversaria vorrebbero dare ad intendere che la decima feudale fosse altra cosa da quella, che si riscuoteva su' territori dei privati e che fu argomento di querele dei cittadini dal 1522 al presente giudizio, malgrado la transazione e la cessione del feudo alla Università. Aggiungi che cotesta decima venne segnata in detto istrumento sotto l' epigrafe — Rendite feudali — Finalmente poi tutti gli atti, non pure municipali, ma della superiore Autorità amministrativa dal 1813 al 1884, consentano che quella decima, detta territoriale nel contratto del 1803 e messa sotto la categoria delle entrate feudali era quella stessa, che il barone pretendeva esigere sui ter-

ritori *appadronati* per abuso di potere, per *prepotenza*. Deve avere poi molta importanza l'argomento, che si vorrebbe cavare dalle enunciative del suddetto istrumento del 1803, ove, indicandosi le basi della concordia, si stabilisce fra l'altro che in quanto al primo capo del gravame si debba stare al decreto della r. Camera riferito più innanzi (1), il quale dichiaravale abusive.

Se dunque, dice la parte avversaria, consentivasi a ritenerle abusive, non poteano formar elemento del prezzo del feudo. Ma in ciò appunto stava la transazione: *aliquo dato, aliquo retento*. Era il riscatto della proprietà privata, che si pagava al prepotente, il quale d'altra parte abbandonava tante altre prede ghermite da lunga pezza e senza compenso alcuno.

Ma del resto è un argomento cotesto, che può aver fatto impressione sul Tribunale, ma non ha per sè alcuna importanza e fondamento legale. Se sono tuttavia veri i principi contenuti nella leg. 54 ff. de div. reg. jur. » *Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet* »; nella leg. 114 de eod. *Quod ipsis qui contraxerunt, obstat, et suc-*

(1) V. la presente alleg. p. 4.

» *cessoribus eorum obstat* »; nella leg. 117, §. » 1.º de eod. *Non debeo melioris conditionis esse, quam auctor meus a quo jus in me transit*; » e nella leg. 177 de eod. *Qui in jus, dominium vel alterius succedit, jure ejus uti debet.* » Che importa quello, che si sia comperato e venduto nel 1803 tra l'Università ed il barone a fronte dei terzi? Oh! perchè il Tribunale di Benevento ha creduto che il fondamento del dritto del Comune contro i terzi stesse nella concordia del 1803, crederà alcuno che quello sia veramente il titolo dell'attore contro i convenuti, e questi gli siano obbligati per esso? Non lo crede per prima la valorosa difesa del Municipio nel giudizio d'appello, la quale nella sua comparsa conclusionale del 6 febbraio fa questo schietto ragionamento — » Cosicchè, se » *il barone avea il dritto alle decime*; se un tal » dritto fu alienato e riconosciuto dalle leggi allora vigenti, non si può al certo negare il dritto » nel Municipio, che ne fu il legittimo acquirente. Le quali parole mostrano che l'eg. avversario, ricordando i principi, contenuti nelle leggi succitate, si accordi con me nel riconoscere che sia necessario al suo cliente giustificare il dritto cedutogli per schivare la sanzione — *resoluto jure*

dantis, resoluitur et jus accipientis. La concordia del 1803 è pei convenuti una *res inter alios*; onde l'attore per conseguire l'obbligazione dei convenuti, quindi la commutazione della decima in canone, come avente causa e cessionario del barone ha il dovere di esibire il titolo del credito, del dritto cedutogli, dell'obbligazione dei convenuti.

Quale è dunque il titolo, che avea il barone per riscuotere la decima, che ora il suo avente causa vorrebbe commutare? È esso legittimo?

Il restaurato governo dei Borboni in queste province con r. rescritto del 19 settembre 1815 istituiva una Commissione speciale, in questa forma.

» È pervenuto a notizia di S. M. che la così detta Commissione feudale, incaricata a decidere le cause dei baroni e dei Comuni sotto la passata occupazione militare di questo regno nel pronunciare le sue decisioni adottò i seguenti principi, sulla base dei quali *fondò costantemente* e i suoi giudizi ed i suoi ragionamenti.

» 1.° Tutte le *rendite* e dritti signorili sono aboliti. Sotto questa denominazione van comprese le rendite ed i dritti così personali, che giurisdizionali, non meno che quelli, che avevan

» per fondamento o una prerogativa, o una privativa.

» 2.° Le *convenzioni* ed anche i *giudicati*, che avevan consacrato tali specie di rendite e di dritti, o il loro equivalente, trasformandolo in *prestazione di denaro, o di opere o di DERRATE cessano di essere obbligatorie*. Gli arretrati delle medesime non sono più dovuti ed in conseguenza non possono contrapporsi ai crediti dei Comuni, neanche in linea di compensazione. In niun caso l'indebito esatto è ripetibile.

» 3.° *Nel dubbio si presumono signorili quelle rendite, che non hanno per base nè la cessione della proprietà, del godimento di essa; nè l'aliquid datum et aliquid acceptum.*

» 5.° Chiunque allega feudalità universale del territorio d'un Comune deve provarla, producendo la concessione, ossia investitura chiara ed espressa del Principe. Sono eccettuati da questa regola i feudi di recente abitati. In questi il lungo possesso equivale alla concessione: non si riputa concessione o investitura l'atto di vendita, che il Fisco abbia fatto di un feudo.

» 7.° Una proprietà feudale per essere legiti-

» tima deve avere per sè o *la concessione, o un*
» *giudicato, o un lungo, univoco e non contrad-*
» *detto possesso.*

» Questo possesso dev' essere provato con gli
» atti fiscali, o con cabrei e capitolazioni di an-
» tica data. I frutti percepiti sopra proprietà feu-
» dali dichiarate illegittime non sono ripetibili.....

» Or S. M. vuol sapere :

» 1.° se gli esposti principi siano conformi al-
» le antiche leggi del regno, esistenti prima del-
» la passata occupazione militare ;

» 2.° se siano stati introdotti da *decreti costi-*
» *tuenti legge nel tempo della medesima occupa-*
» *zione militare ;*

» 3.° se in mancanza delle suddette antiche
» leggi del regno, o dei mentovati decreti recen-
» ti, *siano i trascritti principi consentanei al drit-*
» *to ricevuto nel nostro foro per uniformi decisio-*
» *ni dei Tribunali, o per concorde opinione dei*
» *nostri più eccellenti giureconsulti*, precedente-
» mente alla citata occupazione militare ;

» 4.° e, qualora i suddetti principi non siano
» sostenuti nè da leggi del regno, nè da giurispru-
» denza costante, qual conto debba aversi di giu-

» dicati, di decisioni e di ordinanze, che siano
» fondate sopra i principi anzidetti (1).

Nel rapporto di cotesta Commissione, pubbli-
cato da quell' infaticabile cultore della scienza e
della storia del dritto, che è Nicola Alianelli leg-
gonsi queste osservazioni specialmente sui quesiti
3.°, 5.° e 7.° :

» 3.° . . . Non vi ha dubbio che la legge
» aborrisca qualunque obbligazione, che non abbia
» una causa riconosciuta, e quindi le prestazioni,
» che non partano dalla *concessione di una pro-*
» *prietà e del godimento di quella*, o da cessione
» di un dritto, o da *aliquo dato vel accepto*, anche
» senza presumersi proveniente da dritto signoria-
» le, dovrebbero essere annullate. Ma da ciò non
» risulta così estesamente la presunzione, che deb-
» bono tali rendite considerarsi nel dubbio signo-
» riali.

» Se trattasi di una prestazione eguale, che
» *senza certo titolo si riscuota sull' intera esten-*
» *sione del feudo può ben suporsi proveniente*
» *dal dritto signoriale* ; ma se questo provvenga

(1) V. Sup. al cod. par. 1.° leg. civ. p. 465.

» da fondi particolari ed in proporzioni diverse ,
» potendo avere per base la cessione di quei fon-
» di , sui quali si paga , o il godimento di essi ,
» lungi dal presumersi provenienti da dritto signo-
» riale , dovrebbe anzi giudicarsi con le regole co-
» muni ad ogni privata proprietà allodiale

» 5.° La prima parte di questa pro-
» posizione è per sè stessa chiara abbastanza. Non
» si presume feudalità universale ; dee questa es-
» sere dimostrata colla *investitura* , o colla con-
» cessione del Principe chiara ed espressa. È ra-
» gionevole l'eccezione pei feudi , di recente abi-
» tati , o per meglio dire dove la popolazione sia
» sopravvenuta posteriormente alla concessione del
» feudo; ed in questi casi il lungo possesso sem-
» bra anche superfluo. Il dire che non si reputa
» concessione, o investitura l'atto di vendita, che
» il Fisco faccia di un feudo può sembrare trop-
» po generico. Ma, riflettendosi che nella proposi-
» zione non si parla di originaria concessione , o
» investitura di fondi regi , la prima volta creati
» feudi dal Principe , ma di semplice vendita di
» feudi , cioè di quelli , che erano stati feudi e
» che , per qualunque ragione ritornati alla Came-

» ra del Re, erano stati quindi venduti dal Fisco,
» la proposizione è ragionevole e giusta , giacchè
» tale vendita non può da sè importare concessio-
» ne di feudalità universale e di dritti , che pri-
» ma non esistevano in pregiudizio del terzo

» È risaputo che la feudalità , non essendo
» una qualità naturale delle terre, non può giam-
» mai presumersi ; ha bisogno di essere *dimostra-*
» *ta*. Essa , partendo direttamente dalla Sovrani-
» tà , non potrebbe meglio dimostrarsi , che con
» la concessione stessa del Principe.

» Il giudicato forma egualmente titolo , come
» una verità legale , *pro veritate habetur* e come
» una dichiarazione dell'esistenza della concessio-
» ne ; il possesso lungo , *univoco e non contra-*
» *detto* fa presumere il titolo e talvolta lo costi-
» tuisce. L'averne ristretta la prova agli atti del-
» la Cancelleria aragonese sembra una durezza; le
» carte dei Sovrani, che succedettero a quei Prin-
» cipi non sono forse equivalenti alle carte arago-
» nesi ? La Commissione però nell'atto stesso, che
» fa tale limitazione , ammette indistintamente i
» rilevi , gli atti fiscali , i cabrei e le capitolazio-
» ni di antica data. Conviene perciò conchiudere
» che la menzione della Cancelleria aragonese sia

» per semplice indicazione; non mai restrittiva a
» quelle sole carte. (1) »

Dunque furono approvate dalla Commissione e ritenute come massime e norme da seguire nelle controversie relative: » 1.° che nel dubbio si dovessero ritenere signorile ed abusive tutte le prestazioni in genere od in denaro, che non siano » il corrispettivo del dominio, o del godimento » ceduto: 2.° che la feudalità universale debba essere provata con la concessione, ossia la chiara ed espressa investitura del Principe; 3.° che » la proprietà feudale non sia altrimenti legittima, » che se risulti dalla concessione, dal giudicato, » ovvero dal *lungo, univoco e non contraddetto* » *possesso*. Queste massime furon giuste e legittime, perchè fondate sull' indole e la costituzione del dritto di proprietà innanzi al codice civile. Vi era in quei tempi una doppia organizzazione della proprietà, la comune o di dritto privato (detta allodiale, se in mano ai privati, burgensatica, se in mano ai signori) e la politica o feudale. Questa, consistente specialmente sui latifondi incolti, era piuttosto un dominio utile, che assoluto, poi-

(1) V. *Gaz. del proc.* XIV. 279

chè il Sovrano politico era il direttario di tutto il territorio infeudato. Ma il dominio utile del feudatario era anche circoscritto dagli usi civici dei cittadini. Se una parte di cotesti terreni feudali si dava a coltivare, il feudatario, non potendo esercitare il godimento in natura, percepiva una parte del frutto, prodotto dal colono in corrispettivo del godimento ceduto. Questo è il solo fondamento della legittimità delle decime.

In omaggio a queste verità storiche e giuridiche quelle massime, adottate dalla Commissione feudale (1) vennero costantemente seguite dalla nostra Corte di cassazione, la quale con la sentenza del 3 dicembre 1880 (Com. di Biccari e Finanza) avea censurato una sentenza, che, come l'appellata, avea ritenuto legittimo un terraggio quasi per le identiche ragioni. Il nostro supremo Collegio in vero osservava:

» Fu risolta per la negativa la prima delle
» proposte questioni dalla Corte di merito con l'im-
» pugnata sentenza per tre riflessi: l'uno perchè
» il preteso dritto derivava dallo *istrumento di*
» *transazione* del 10 maggio 1802: l'altro che es-

(1) V. *supra* p. 21 a 24.

» so non fu dedotto, nè disputato innanzi alla
» Commissione feudale, che sul riguardo emise la
» decisione del 16 aprile 1810: l'ultimo che una
» tal prestazione non rientrò nell'abolizione, co-
» me quella della fida proclamata col decreto del
» 16 ottobre 1809.

» Ma cotesto triplice argomento perde tutta
» la sua efficacia, laddove si rifletta che per la
» legge abolitiva della feudalità del 2 agosto 1806
» e per tutti gli atti governativi successivamente
» emanati sul proposito, vogliansi distinguere i
» terraggi, derivanti *jure domini*, i quali come
» dominicali, perchè diramazione della proprietà,
» eran sempre e dovunque rispettati e conservati
» da quelli provenienti a *jure feudi*, che insieme
» con la feudalità fin da allora eran destinati a
» scomparire con lo scioglimento di ogni promi-
» scuità, siccome attignesi da' motivi, o dallo sco-
» po espressi nello stesso invocato decreto del 16
» ottobre 1809. Pertanto *prima disamina a fare*
» era quella di stabilire se il dritto di terraggio
» controverso fosse appartenuto all'una o all'al-
» tra sorgente, se cioè burgensatico, o feu-
» dale. » (1)

(1) V. Gaz. del proc. XV, 581.

Con una posteriore sentenza del 23 febbraio 1881 (Granito e Comune di S. Potito) il medesimo amplissimo Magistrato adotta le massime succennate stabilite dalla Commissione feudale, ricordando anche una sua più antica sentenza in questa forma:

» Osservato che troppo ardita, anzi erronea
» è la massima, proclamata con la sentenza im-
» pugnata, che la demanialità sia la regola, la
» colonia l'eccezione, e la proprietà libera o allo-
» diale l'eccezione dell'eccezione. Questa massi-
» ma fu riprovata da questo supremo Collegio nel-
» la causa tra il Comune di Castello d'Alife e Fi-
» no giusta la sentenza del 26 gennaio 1871, ed
» opportunamente si considerò che le terre sono
» naturalmente libere e tali debbano ritenersi si-
» no alla pruova contraria; che l'allibramento del
» fondo sui registri del catasto onciario da più di
» un secolo costituisce valido elemento della liber-
» ta; che le ordinanze da commissari ripartitori
» dei demani circa la divisione dell'exfeudo del
» duca di Laurenzana, quando manchi un'indica-
» zione *verbo signanter* intorno alle terre dell'ex-
» feudo non possono importare che sia compresa
» come terra ligia al feudo un podere notato ne-

» gli onciari antichi in favor di privati, che d'ordinario si trovavano nel perimetro dei feudi delle proprietà burgensatiche, ossia allodiali; che una sentenza in sede possessoria non chiude il varco all'azione petitoriale. La Corte di merito adunque guidata da cotesto principio, troppo assoluto ha creduto trovar piena la pruova dell'originaria demanialità del fondo, mentre invece dovea farsi con maggior indagine a verificarla. (1)

Coteste massime, adottate già dalla Commissione feudale, seguite e ritenute dalla nostra Corte di cassazione hanno dalla loro tutt' i provvedimenti legislativi, che ai numeri pubblicando in queste province dal 1806 fino agli ultimi tempi.

Invero la legge del 2 agosto 1806, mentre aboliva fra gli altri tutti i proventi giurisdizionali, le angarie, parangarie e qualunque prestazione personale ed i dritti proibitivi, (art. 1, e 7) conservava tuttavolta i dritti, redditi e prestazioni territoriali (art. 12). Ma il legislatore non tardò ad accorgersi che questo art. 12 della legge poteva dar luogo a molteplici controversie. Imperocchè era no-

(1) V. *op. cit.* XVI, 135.

to che sotto nome di redditi e prestazioni territoriali andavan comprese prestazioni personali, le quali per prepotenza ed abusi signorili si riscuotevano, come se fossero dovute in corrispettivo della concessione del suolo (1). Non parve al legislatore bastevole a prevenire i piati e la perseveranza negli abusi la clausola inserita nel medesimo art. 12 della legge, con la quale clausola si facoltavano » le Università ed i privati, che avranno » dritto, *dedotto o non dedotto*, per contendere » tali proprietà, adire i tribunali competenti per » giustizia ».

A cessare il male ragionevolmente paventato il legislatore dette fuori tre provvedimenti nel 16 ottobre 1809, contenuti in altrettanti r. decreti. Col primo si fissò un termine perentorio per introdurre le competenti azioni innanzi alla Commissione feudale; si provvide alla rigorosa esecuzione delle sentenze della detta Commissione; si dichiararono *proscritti* i dritti e le prestazioni abolite dalla legge del 2 agosto 1806 e dai decreti ulteriori

(1) V. le due sentenze della nostra Corte di cassazione ora riferite.

(art. 1, 4 e 5). Fra questi decreti ulteriori è notevolissimo quello del 20 giugno 1808, il quale, dopo avere dichiarato commutabili in denaro solamente le prestazioni o redditi già feudali perpetui *per dritto di SUOLO, di servitù ecc.* con l'art. 3 dichiarò sempre soggetto ad esame e revisione il dritto a riscuoterli, quantunque fossero stati commutati in denaro. Col secondo decreto del 16 ottobre 1809 furon dichiarati aboliti tutt' i dritti di pascolo e di fida sull'erba di ogni stagione, sui fieni e sulle spighe, che gli exbaroni esercitavano sui fondi appadronati dei privati, nonchè » *ogni prestazione surrogata* alle servitù di pascolo sui fondi » *appadronati* dei privati (art. 1 e 2). » Notevolissima è la disposizione contenuta nell' art. 3 di questo decreto, con la quale furon dichiarati legittimi tutti i vincoli e servitù aboliti con l' art. » 1.^o nel solo caso, che abbiano in loro favore un » GIUDICATO della Commissione feudale », abilitando nel tempo stesso tutti coloro, i quali si credessero *nella eccezione*, ossia nel caso della legittimità del possesso a presentarsi nel rimanente corso di quell' anno innanzi a quella Commissione per conseguire la dichiarazione di legittimità della loro pretesa ; aggiungevasi da ultimo questa san-

zione — » *Scorso un tal termine le azioni per impugnar la regola*, fondate qualsivoglia titolo, » *rimangono estinte*. Sarà vietato perciò ai magistrati il pronunziare dopo un tal termine sulla » legittimità di queste eccezioni. Ogni consenso, » che le parti dessero per sostenersi si avrà » come non dato. » Finalmente col terzo decreto di quello stesso giorno fu ordinato che negli exfeudi della provincia di Lecce, non si potessero riscuotere prestazioni se non fossero state *legittimate*, ed in questo caso venne ristretto il numero dei prodotti, sui quali era permesso fare la riscossione. Questo provvedimento speciale alla provincia di Lecce fu esteso a tutte le provincie del regno con posteriore decreto del 17 ottobre 1811. (1)

Vanamente contro questi decreti propone

(1) Ecco le parole del decreto : » *Il nostro decreto del 16 ottobre 1809, relativo alle decisioni ed altre prestazioni exfeudali nella provincia di terra d' Otranto è applicabile a tutti gli enfiteuti e ad ogni avente causa degli exfeudatari, non ostante qualunque contratto in contrario, o altro fatto delle parti.*

due obiezioni la parte appellata, che entrambe sono prive di fondamento. Ed in vero, quando ella dice che il decreto abolisce i soli dritti di fida e pascolo, nè legge, nè vuole intendere il decreto. Imperocchè le decime abusive si riscuotevano appunto su quei terreni privati, od allodiali, sui quali, mentre erano incolti si esercitava abusivamente la *fida* od il *pascolo*, e poi, ridotti che fossero a coltura, si assoggettavano alla *decima*. In fatto il secondo decreto del 16 ottobre 1809 abolisce anche le *prestazioni* surrogate al pascolo. In secondo luogo chi bene e serenamente legga il decreto del 17 ottobre 1811 vedrà che esso estese il secondo decreto del 1809 non alla provincia di Terra d'Otranto, ma a tutte le province napolitane. Il che era giusto e ragionevole, essendo comuni a tutti sì i principi del nuovo dritto pubblico interno e del privato, che gli abusi.

Ma indipendentemente dai decreti del 1809 il decreto del 20 giugno 1808, come la legge del 2 agosto 1806 avevano già abolite tutte le prestazioni, le quali non erano il corrispettivo della concessione di dominio al dire prima della Com-

messione feudale e poi della nostra Corte di cassazione. (1)

Nè bastano i soli decreti e le leggi per dimostrare un abuso feudale abolito la prestazione pretesa dal Municipio, come quella, che non ha per sè alcuno degli elementi della legittimità richiesti. Non deriva da contratto, nè da giudicato; nè si riscuote sopra terre già appartenenti al demanio feudale, come sarà meglio detto appresso.

Il potere esecutivo ebbe molte ragioni di temere che i provvedimenti legislativi fossero malamente applicati ed interpretati. Imperocchè sotto diversi pretesti i Comuni si argomentarono frustrare le popolazioni dei liberali e civili intenti del legislatore e agognarono rivolgere in loro favore i benefici effetti della nuova legislazione, continuando ad esercitare per conto loro i proscritti abusi feudali.

Con una prima circolare del 6 novembre 1809 indirizzata agl' Intendenti delle province il Ministro dell' interno, lamentando che alcuni decurionati credessero i Comuni sostituiti agli exbaroni nella percezione della fida e dei terraggi sui predi

(1) V. le due sentenze riferite sopra.

dei privati, aggiungeva queste energiche parole:
 » che se nei *pesanti dritti* di TERRAGGIO e di
 » *fida*, che si aboliscono come abusivi pei baroni
 » succedessero i Comuni, non si farebbe altro, che
 » *mutare il nome del prepotente*, e che *varrebbe*
 » *meglio tollerare una USURPAZIONE antica*,
 » rivestita dal *colore* del possesso, *anzichè crear-*
 » *ne una nuova*. Il bene reale, che si ottiene dal-
 » le decisioni della Commissione, è appunto il li-
 » *berare le terre da tali servitù*, a nulla giovan-
 » *do arricchire il patrimonio dei COMUNI a spe-*
 » *se e danno dei CITTADINI*, che lo compongo-
 » no (1). »

Ma parecchi Comuni studiarono altri pretesti di eludere le benefiche disposizioni della legge. Pensarono di mantenere a dispetto di questa la percezione sotto colore di pagare le spese delle liti sostenute per sottrarsi alle prepotenze feudali, commettendo così essi nuove prepotenze. Onde con una circolare del 6 febbraio 1811 il Ministro dell'interno si rivolse agl'Intendenti per far cessare questa violenza, colorita con nuovi colori, dicendo:

(1) V. *supplemento al cod. par. 1.^a p. 422*, Napoli, 1850.

» Egli è urgente, signori, far cessare DISOR-
 » DINE sì *contrario alla giustizia* ed alla legge.
 » Io desidero perciò che ne prendiate la più *rigo-*
 » *rosa conoscenza*. Dove trovate che simili ABU-
 » SI hanno luogo, disporrete che sia subito *resti-*
 » *tuito l'indebito esatto* e farete *inquirere* contro
 » coloro, che in avvenire si *permetteranno l'esa-*
 » *zione* delle DECIME sui *terraggi* o di oltre pre-
 » stazioni abolite dalla Commissione feudale, per
 » *farli tradurre innanzi alla Corte criminale*, co-
 » me *concussionari*. (1)

Avete inteso? Il Ministro chiama nientemeno che *concussionari* quegli amministratori comunali, i quali si ostinassero a percepire dalle popolazioni le DECIME e *prestazioni* abolite, ed eccita il Prefetto a trarli innanzi alla Corte criminale come rei di *crimine*.

Ma nemmeno con queste minacce erano finiti i DISORDINI dei Comuni, o, come li chiamò il Ministro, le CONCUSSIONI. Eranvi alcuni demani che furono tolti agli exbaroni dalla Commissione feudale, perchè *universali*. Questo solo nome crederono i comuni autorizzarli a percepire dai pos-

(1) V. *op. cit. ibi p. 450*.

essori le prestazioni, ritolte ai primi usurpatori. Il Ministro dell' interno con un' altra circolare del 22 febbraio 1812 si affrettò a spiegare il significato di quella parola. Disse *universali* non significare lo stesso che *universitari*, o della Università, ma posseduti tutti da' particolari ed il vincolo feudale essere stato sciolto a favore di costoro e contro chicchessia. Sono notevolissime fra le altre le osservazioni del Ministro, che seguono:

» La Commissione, allorchè ha fatto dichiarazione di *demani universali*, non ha attaccato a queste espressioni l' idea del demanio delle Università; ma le ha usato nel senso opposto a quello di demanio redditizio ed exfeudale. Se un tal demanio era libero e non *coperto di proprietà particolari*, la dichiarazione di *demanio universale* può e deve portare seco l' effetto della riscossione dei redditi e di ogni altro effetto del demanio, ma, *se è composta di proprietà particolari*, queste sono divenute LIBERE senza che il Comune possa trarre argomento dalla parola *universale* per sottoporle a quelle medesime SERVITU', alle quali soggiacevano nelle mani dei baroni.

» Il fine liberale della legge, secondato esatta-

» mente dalla Commissione, è quello di rendere LIBERE le terre nelle mani dei POSSESSORI, non già di *trasferire* al Comuni le pretensioni vietate ai baroni. Questo caso non comprende quello, in cui il Comune abbia rivendicato per azione particolare di dominio un fondo usurpato. Allora non si tratta di dritto presunto, ma di dritto espresso. Quello, che il Comune possedeva, era stato trasferito al barone: oggi questo stesso è ritornato al Comune. Affinchè però non si confonda questo caso nell' altro, conviene che, quando si presenti il caso di una simile eccezione, ne proponiate volta per volta il dubbio al già Procuratore generale della Commissione Cav. Winspeare per attenderne la soluzione in conformità del decreto dei 3 luglio 1810 (1). La parte appellata sorride, vedendomi invocare coteste circolari e mi avverte che le non sono leggi.

Tutti questi sono documenti di autentica interpretazione delle leggi e valgono a dimostrare fino all' evidenza quanto siano illegittime e proscritte le pretese del Municipio, il quale crede averle legiti-

(1). V. i r. dec. 20 giugno 1808, 16 ottobre 1809 e 7 ottobre 1811.

timate, sol perchè le pone innanzi lui, senza ricordare che, così facendo, egli perpetra il crimine, di cui parla il Ministro nella circolare del 6 febbraio 1811, riferita più sopra.

Più, che non in qualunque altra maniera di giudizi, in questo l'attore ha obbligo indeclinabile di provare la sua domanda. Imperocchè qui oltre alle leggi comuni, sono le speciali, promulgate in queste province, le quali all'obbligo generale della pruova aggiungono quello speciale della maniera della pruova. Imperocchè contro il barone esisteva sempre e dovunque la presunzione della usurpazione e della prepotenza, la quale presunzione facea conchiudere a tutta la Curia e la Scuola del tempo che al barone fosse uopo provare con titolo, o che le terre fossero feudali o che egli vi avesse speciale dominio, come ne fa fede il cardinale de Luca nel trattato speciale delle servitù (1) e tutti gli autori, fra i quali notevolissimo è il Capobianco. Questi nel suo esimio trattato *de iure et officio Baronum* nota quanto segue: » *Et tanto magis sequenda est haec opinio, quando tractatur inter Baronem et vassal-*

(1) *Theatrum lib. 4 disc. 37 num. 5, 6 e 7.*

» *los, ut jus pascendi minori tempore, quam im-*
» *memorabili quaeri non possit; tam actione feu-*
» *di, quam jure privato, ex eo quod tam de ju-*
» *re privato, quam Regni ipsi Barones habeant*
» *juris resistentiam, ut omnia, quae de jure eis*
» *non competant, per vim et metum esse ab eis*
» *occupata praesumatnr et quod ob potentiam et*
» *timorem vassalli acquieverint. Inde est, quod no-*
» *tabiliter doctores dixerunt, murmurationem po-*
» *puli impedire quasi poessionem et praescrip-*
» *tionem adversus occupata a Barone, licet sub-*
» *diti non fuissent protestati et non resisterint ..*
» *... et propterea nulla praescriptio ordina-*
» *ria suffragatur, solum immemorabilis ... et*
» *pro conclusione docuit Mascardus, de probat,*
» *conclus. 13, 27 vassallos semper praesumi spo-*
» *liatos. ... et etiam si transierint in con-*
» *tractum quae de jure non debentur, praesumun-*
» *tur extorta. ... Haec de jure comuni per*
» *Regni dispositionem sunt confirmata, nam di-*
» *spositum est, ut, sine Principis assensu, vassal-*
» *li Baronibus obligari non possint in concernen-*
» *tibus factum Universitatis adversaticum, ut ex*
» *Constitut: Regni, incipiente — quia frequen-*

» *ter — et alii Doet. et advertit Petra de potest.*
» *Princ. cap. 6 n.º 52 (1).*

Ma i giuristi si contentano di enunciare i fatti, addurre le disposizioni di legge, spiegandole con l'opinione dei dottori, senza risalire alle origini storiche ed al concetto fondamentale della legge o della giureprudenza proibitiva. Il solo, che io mi sappia, il quale si sia elevato a queste indagini ed abbia appagato la mia mente e la mia coscienza, è il Winspeare. Egli trova la ragione della legge proibitiva della *decima* sulle terre dei privati nella origine storica della *decima* stessa.

» Si può disputare, dice il dottissimo Procurator generale presso la Commissione feudale, se tutte le proprietà dei vinti, o una sola parte di esse fossero state sottoposte a tributo dai vincitori, ma è fuor di dubbio che i Franchi e le altre nazioni germaniche *non conobbero presso di loro i tributi* e non ne portarono per conseguenza l'idea nelle Gallie e nelle altre provincie da essi conquistate. Nè è necessario il salire sino all'epoca delle loro invasioni; perciocchè un documento irrefragabile del nono secolo mo-

(1) *V. lib. 2 cap. 76, num. 14 a 16.*

» *stra* quali fossero i pesi, ai quali soggiacciono le proprietà degli uomini liberi. Luigi il buono avendo accolto in Francia una colonia di Spagnuoli, che vi si rifuggivano per le invasioni dei Mori, diede loro uno stabilimento e volle che fossero trattati come tutti gli altri liberi, dei quali numera le obbligazioni e i pesi, e soggiugne che oltre a quelli, che egli avea descritti, non si fosse dai conti e dai loro ministri esatto *tributo* di sorta alcuna. Per contrario dal *linguaggio* costante degli stessi capitolari risulta che il *censo*, ossia il *tributo*, fosse una qualità dei servi e dei libertini, che lo pagavano o sulla loro persona, o sulle loro proprietà. Ciò non ostante i signori ed i conti stessi, che in questa epoca dobbiamo ancora riputare come ufficiali del Re, *sottoposero a tributo le proprietà dei liberi* e confusero a poco a poco sotto una classe sola le proprietà dei liberi e dei servi.

» Cominciano sin dal sesto secolo, e dal settimo secolo gli atti dei principi che vietano i nuovi censi e i tributi imposti dai signori. Col l'editto fatto da Clotario II. nell'adunanza di Parigi si ordinò l'abolizione di tutt'i nuovi censi, contro ai quali il popolo reclamava. Sotto il

» regno dei Carolingi e per le ragioni, che indi-
» rettamente favorirono l'indipendenza dei signo-
» ri, e per gli atti stessi dei principi, che multi-
» plicarono i carichi di questa specie sul popolo
» l'abuso del *censo* non per dritto ma per fatto
» si estese a quasi tutte le libere proprietà.

» Le *decime* nel regno di Carlomagno furono
» di doppia natura, le une dei beneficiati, le al-
» tre del popolo. Così le prime, come le seconde
» furono nel loro nascere imposte solo sulle *vet-*
» *tovaglie* e sugli *allievi degli animali*. Le *de-*
» *cime* del popolo in quanto alla ripartizione fu-
» rono divise in quattro parti, delle quali una fu
» assegnata ai Vescovi, una seconda ai chierici,
» una terza ai poveri, una quarta al materiale del-
» le chiese.

» Due specie di disordini diversi moltiplicaro-
» no le *decime*, le divisero tra' signori e le fecero
» servire d' esempio nei tributi simili, che i signori
» stessi, ad imitazione delle autorità ecclesiastiche
» sovrimposero. Nel disordine, in cui cadde la
» monarchia dei Franchi sotto i successori di Car-
» lomagno, le *decime* furono alienate, infeudate
» ed usurpate insieme con tutti gli altri beni. In-
» vece di esigerle sulle sole vettovaglie e sui so-

» li allievi degli animali si estesero a tutt' i frutti
» naturali, industriali e civili. Vi furono compre-
» si i prodotti delle arti tutte, quelli d' ogni com-
» mercio e delle industrie anche domestiche, quel-
» li della caccia e dei volatili, quelli della milizia,
» delle lettere, quelli dei salari, della calce, delle
» pietre. Le dottrine ampliative delle *decime* fu-
» rono sostenute dall' interesse degli ecclesiastici
» e della soverchieria dei signori e quelle *decime*,
» che dapprima erano state ecclesiastiche, si tra-
» sformarono in feudali e diedero l' idea di un tri-
» buto generale, che i signori cominciarono ad
» esigere da tutte le terre e da tutti gli uomi-
» ni, che erano sottoposti alla loro giurisdizione.

» La grande estensione di terre fiscali e di
» terre comuni, e la pastorizia, divenuta quasi l' u-
» nica professione agraria, aveano moltiplicato i
» pascoli ed aveano introdotte nove servitù sco-
» nosciute nell' antico dritto romano. La facoltà
» d' impedire a chicchefosse l'ingresso nel proprio
» fondo non era più conosciuta, come un dritto
» della proprietà, che anzi era solo permesso al
» padrone di raccogliere la messe, od il fieno ed
» era poi obbligato di tenere il pascolo in comu-
» ne coi viandanti e cogli altri compossessori. Di

» questa comunione era naturale che profittassero
 » i potenti, e che le piccole industrie non garen-
 » tite da alcuna forza fossero assorbite dalle gran-
 » di. Ed in fatti i signori furono pronti ad esten-
 » dere i loro dritti su questa specie di rendite ed
 » introdussero un nuovo censo, il quale consistet-
 » te nel raccogliere esclusivamente, o tutto il frutto
 » dei fondi rustici e privati, o una parte di essi,
 » e l'esercitarvi una preferenza d'uso o d'indu-
 » stria. Ciò che da prima si fece sul pascolo, si
 » praticò pure sui boschi e sui frutti degli alberi;
 » quindi surse quella diversa qualità di *censi* chia-
 » mati *agrarii*, *pascuarii*, *herbatici*, *glandatici*
 » *escatici*, *carnatici* ed altri simili dritti, detti nel
 » linguaggio barbaro del tempo *fructuationes*. Or
 » l'uno, or l'altro di questi nomi s'incontrano
 » nelle prime leggi scritte dei barbari e nelle cro-
 » nache più antiche dei Franchi d'Italia, e del
 » ducato beneventano, il che mostra essere stata
 » la loro introduzione immediata alle cagioni, che
 » stabilirono in Francia l'indipendenza dei signo-
 » ri, ed in Italia e nel ducato di Benevento quel-
 » la dei gastaldi e dei conti. Una costituzione di
 » Clotario dell'anno 560 esonera i fondi delle Chie-
 » se dai *censi agrarii*, dai *pascuari*, dalle *deci-*

» *me* dei porci. Le leggi dei Visigoti ne fanno
 » menzione. La cronaca di S. Vincenzo di Voltur-
 » no ed una quantità di carte italiane dimostrano
 » tutte l'uniforme consuetudine, che regolò la
 » percezione di questi *tributi*. La giurisprudenza
 » signoriale, che introdusse questi dritti sui pa-
 » scoli, fu conseguente nello stabilirne una simile
 » sulla *semina*. Adottato il principio, che tutto
 » quello possedeasi dagli uomini delle signorie,
 » dovesse col pagamento di un *tributo* riconosce-
 » re la soggezione dei signori immediati, si esi-
 » gette la *decima* del prodotto della *semina* o un
 » altra data parte della medesima e si diede a
 » questo tributo il nome di *terratico* o di *terrag-*
 » *gio*. O che il *terratico* sia stato da prima meno
 » importante degli altri *tributi agrarii* per la scar-
 » sezza delle terre coltivate, e perciò meno nomi-
 » nato di quelli; o che in questi abusi, com'è più
 » verosimile, vi sia stato un progresso, nato dal-
 » l'esempio dei precedenti, e dallo sviluppo del-
 » le cagioni, da cui essi dipendeano, i documenti
 » nei quali si fa menzione del *terratico* sono di
 » alquanto posteriore a quelli, che parlano del-
 » l'*erbatico* e degli altri di sopra mentovati. L'a-
 » nalogia suggerì che il suolo delle case non po-

» tess' essere immune dal *tributo*, quando v' era
» soggetta la *rimanente superficie*. Fu adunque
» introdotto un nuovo censo, imposto sulle abita-
» zioni, detto casatico (1).

In un tempo, nel quale la moneta era som-
mamente scarsa, l'assetto delle finanze pubbliche
ignoto, l'autorità monarchica a volte combattuta
ed a volta bisognosa della forza dei grandi vas-
salli, i poteri sociali spesso in lotta fra loro, il
concetto dello Stato circoscritto in quello della
forza, la imposizione dei tributi e la riscossione
doveano essere fatte principalmente sui prodotti
del suolo ed in natura. Ignota la economia pub-
blica, ignota la statistica, la proporzionalità del-
l'imposta non era possibile farsi altrimenti, che
sulla produzione del fondo, un'aliquota del pro-
dotto costituiva il tributo e tutt' i servizi dell' Au-
torità pubblica erano ricompensati coi frutti della
terra.

Il Cantù, che non può esser punto sospetto,
conferma l'opinione del Winspeare, che cioè la

(1) V. *Storia degli ab. feud. t. 1.º, cap. 8.*
p. 278 a 283 e Maffei, inst. jur, cio. p. 1 cap.
lib. 3, cap. VI, §. 5, e seg.

Chiesa fu prima a farsi pagare dai fedeli i suoi
servigi con un'aliquota del prodotto del suolo (1).
Gli economisti più stimati poi consentono col dot-
to giureconsulto napoletano che la *decima* non sia
per regola altro, che un tributo (2). Onde fu adat-
tata anche sotto il regime feudale il principio giu-
ridico, che la libertà sia la regola e la servitù
l'eccezione, modificato in quest' altro, la feudali-
tà si deve provare, la libertà è presunta, ovve-
ro — l'allodialità o la regola, la demaniabilità
l'eccezione.

Esaminiamo ora con la scorta delle sanzioni
legislative, delle norme della giureprudenza e del-
la opinione dei giuristi riferite innanzi i titoli del
Municipio, cui gli appellanti contrappongono di-
verse pruove e documenti, malgrado bastasse lo-
ro dimostrare l'insussistenza di quelli dell'attore.

Del contratto del 26 novembre 1803 non ac-
cade ripetere ciò, che già innanzi si è detto; esso

(1) V. *Storia univ. vol. 4.º, p. 779 e vol. 5.º,*
p. 579.

(2) V. *Boccardo, dizion. univ. di econ. e di*
com. — decima —

contiene la cessione, non il titolo del dritto ceduto.

A quel contratto l'attore aggiunge un giudicato, la sentenza cioè della g. Corte civ. di Napoli del 7 febbraio 1824, la quale condannava il Comune ed i suoi fidejussori a pagare al barone Tramontano la resta del prezzo del fondo, la quale nè il Comune, nè i fidejussori non voleano pagare, sostenendo essere quella resta corrispettivo appunto della *decima*, non riscuotibile, perchè abolita dalle leggi eversive della feudalità; ossia abolita per le stesse ragioni da me opposte al Municipio. Il quale fa un grande assegnamento su questa sentenza e crede aver trovato in essa il titolo legittimo del suo dritto a *decimare*. Io potrei rispondere puramente e semplicemente che quella sentenza mi tocca meno, che non il contratto di compravendita, perchè al pari di questo è una *res inter alios*.

Ma debbo una risposta più cortese, e non meno decisiva alla parte avversaria. L'inviterò a leggere le considerazioni della sentenza, nelle quali son dette le ragioni, che determinarono la g. Corte civ. a confermare la condanna nel pagamento, già profferita dal Tribunale civile di Molise. Dovrò ri-

ferire testualmente le parole della sentenza, affinchè non rimanga dubbio sul loro significato, nè sull'efficacia giuridica di quella.

» Considerando, dice la g. Corte, che del pari
» malamente nel giudizio attuale il Comune pre-
» tenda sperimentare contro il sig. Tramontano
» l'evizione per le *decime vendute* e che dice
» oggidì perdute. Il decreto di luglio 1812 chiara-
» mente dice in qual modo il Comune avrebbe do-
» vuto dirigersi a questo riguardo. »

Le disposizioni del r. dec. 9 luglio 1812, cui si riferisce la sentenza ora riferita, suonano così:

» Art. 1.° È *negata* ogni azione di regresso
» contro ai venditori a tutti coloro, che hanno
» sofferto evizione di cose o di dritti aboliti dalle
» leggi e decreti eversivi della feudalità dagli at-
» ti o regolamenti del Governo, che hanno spie-
» gato le suddette disposizioni di legge, o dalla
» costante uniforme applicazione contenuta nelle
» decisioni della già Commissione feudale.

» Art. 2.° La disposizione dell'art. 1.° non
» comprende quei casi, nei quali, per un fatto del
» venditore, indipendentemente da quello delle
» leggi posteriori, siasi dai possessori attuali sof-

» ferto evizione di cose non abolite dalle leggi e
» dai decreti eversivi delle fendalità.

» Art. 7.^o Sono ciò non ostante *decaduti* dal
» dritto conservato dagli articoli precedenti tutt' i
» possessori attuali, che, avendo causa dai pri-
» vati o dallo Stato ed essendo in possesso da più
» di due anni, quando si sono fatte le divisioni,
» non abbiano reclamato prima o innanzi alla
» Commessione, o innanzi ai Tribunali ordinari
» contro all' esercizio di quei dritti o servitù, che
» hanno dato luogo alla divisione.

» Art. 8.^o Le azioni di garentia, che saran no
» state preparate innanzi alla Commessione feuda-
» le o ai Tribunali ordinari a tenore degli art. 3
» e 7 di questo decreto, *dovranno essere dedot-*
» *te innanzi ai Tribunali ordinari competenti fra*
» *il termine di sei mesi. Scorso questo termine,*
» le azioni suddette rimarranno *irrevocabilmente*
» *perente.*

Con posteriore decreto del 12 novembre dello stesso anno fu disposto che il prescritto termine di sei mesi dovesse cominciare per tutti dal 1.^o di quello stesso mese e terminare il 30 aprile 1813.

Chi dunque metta in relazione le parole della

sentenza con le precitate disposizioni legislative e con quelle dell' art. 3.^o del decreto 16 novembre 1809 (1) vedrà di leggieri che alla eccezione di evizione, proposta dal Comune la g. Corte civile non attese, perchè il Municipio per sua colpa e negligenza n' era decaduto. Onde questa sentenza non può per due ragioni invocarsi dal Municipio. La prima si è che è *res inter alios* (2); la seconda poi è anche più grave, perchè

(1) V. la presente allegazione p. 32.

(2) È facile vedere che la sentenza della g. Corte cio. non tocchi gli appellanti, chi ponga mente alla regola sugli effetti della cosa giudicata verso i terzi dalla leg. 63, dig. de re judic.
» Cur autem his quidem scientia nocet, superiori-
» bus vero non nocet? Illa ratio est; quod qui
» scit coheredem suum agere, prohibere eum, quo-
» minus, uti velit, propria actione vel defensio-
» ne utatur, non potest; is vero, qui priorem
» dominum defendere causam patitur, ideo propter
» scientiam praescriptione rei, quamvis inter alios
» judicatae summovetur, quia ex voluntati ejus
» de jure, quod ex persona agentis habuit, judi-
» catum est. » Nè osta al Conte Galanti l'insi-

non solo non contiene nessuna disposizione a favore del Municipio, con la quale fosse dichiarata legittima la decima, ma costata la colpa e la negligenza, effetto delle quali fu il pagamento della resta di prezzo, la quale a tenore delle leggi succitate non si sarebbe dovuta pagare.

Contro cotesti documenti dell'attore, i quali sono ben lungi dal giustificare la pretesa, gli appellanti oppongono tutt' i documenti, riferiti ed allegati innanzi per dimostrare che la decima pretesa ora sia quella stessa, che dal Municipio era contrastata al barone nel lungo giudizio disputato tra loro dal 1734 al 1803 (1).

Ma a chi voglia meglio convincersi che la decima, di cui ci occupiamo, sia la continuazione

nuazione che in quel giudicato fu parte l'avo suo, essendovi questi intervenuto come fidejussore, non come debitore della decima; nè ivi si è disputato punto del dritto a decimare contro i possessori di terre, che si fossero pretese soggette, ma dei soli dritti ed obbligazioni derivanti ai contraenti dal contratto del 1804.

(1) V. la pres. allegaz. p.

di un antico abuso feudale, basterà guardare il relevio del 23 marzo 1641 presentato dalla vedova del barone Ottavio Vitagliano per la morte di costui ed il passaggio del feudo di S. Croce al figliuolo di lui Antonio, il cui figliuolo Ottavio juniore poi lo vendette ad Andrea Tramontano seniore il 25 giugno 1694. a detta Isabella Brancia, madre e tutrice del minore Antonio Vitagliano tra le altre entrate feudali di S. Croce rivelava il terraggio di tom. 76 di grano, valutato per duc. 76 e tom. 38 di orzo valutati per duc. 19. Or, come mai questi terraggi, che nel 1641 ammontavano a duc. 95 (lire 403. 75) nella transazione del 26 novembre 1803 tra l'Università ed il barone raggiungono la cifra di duc. 425 (lire 1826) e con la citazione del 1882 si elevano a meglio che lire 3000? Come sono dimostrate coteste concessioni di suolo, il cui possesso non è poi rivelato dal barone il 1641? In fatti in cotesto relevio del 1641 si parla di territori, ossia terre coltivate con entrata molto esigua nelle contrade campo del Monaco, Isca, Casale; di vigne, non di boschi o terreni incolti. Ed aggiungasi che nel decreto della R. Camera del 18 maggio 1748 fu dichiarato » corpora descripta in relevio anni 1688

17/8

» tamquam *feudalia* fuisse et esse *feudalia*, in-
 » clusa decima omnium et quocumque victualium,
 » corpora vero descripta in eodem relevio tanquam
 » burgensatica, deleto munere, fuisse et esse bur-
 » gensatica, ac proinde condemnentur magnificus
 » Baro Terrae S. Crucis D. Andreas Tramontano
 » ad solvendum pro praedictis corporibus burgen-
 » saticis in beneficium Universitatis praedictae ter-
 » rae bonatenentiam pro decennio decurso et in
 » futurum juxta liquidationem faciendam per ma-
 » gnificum rationalem D. Franciscum Fontana. »

A questo decreto il dotto avvocato Sorge nella
 memoria sopraccennata fa seguire queste osserva-
 zioni: » E li corpi in detto rilievo enunciati, co-
 » me feudali furono la mastrodattia, la bagliva, gli
 » erbaggi della montagna, molino e *decime*, con
 » essersi nel medesimo relevio spiegati tutti gli
 » altri corpi burgensatici, posseduti dal medesimo
 » barone, descritti in detto rilievo, che altri non
 » possiede, e sono gli stessi contenuti nelli men-
 » zionati catasti del 1562 e 1609, concordando così
 » nel relevio, come in detti catast' i nomi e co-
 » gnomi delle persone, dalle quali i baroni di S. Cro-
 » ce ne avean fatto l'acquisto. »

» Ecco dunque comprovato il pieno dominio

» e libero possesso dei cittadini dei loro territori
 » e la *qualità burgensatica* dei medesimi e giam-
 » mai avervi avuto su di quelli alcun dritto o jus
 » i baroni di S. Croce, i quali *niente possedereb-
 » bero di territori in detta terra, se acquistati non
 » li avessero da particolari cittadini, dall' Uni-
 » versità*, secondo si è giustificato col detto rile-
 » vio e catasti ed in virtù dei medesimi è stato
 » condannato l'odierno barone pagarne la bona-
 » natenenza, come si è detto sopra (1). »

E si noti che, siccome sorge sì da questa, sì
 dall'altra allegazione sopraccennata del dotto av-
 vocato Galante che dall'enunciativa della transa-
 zione del 1803 (2) il barone non altrimenti sapea
 sostenere la legittimità della decima a fronte del-
 l'Università, che rifuggiandosi sotto la dottrina
 della feudalità universale derivata dall'essere il
 feudo disabitato. Il che dimostra che le terre, sulle
 quali egli allora ed il Comune ora pretendono de-
 cimare fossero allodiali, non coloniche, ma si do-
 vessero ritenere tali per una finzione di dritto feu-
 dale, che facea presumere feudale tutto ciò, che

(1) V. *Sorge, memoria, punto 1.º, p.*

(2) V. *fascicolo degli appellanti, p.*

*Catasti 1562 e
1609*

pesi

era nell'ambito del feudo, quando questo fosse divenuto abitato posteriormente alla investitura.

Ma, che che sia di ciò, non pure è dimostrato dallo stato, o numerazione dell' Università del 1522 che S. Croce non sia stato mai disabitato, ma la presunzione feudistica sarebbe contraddetta dalla massima della giureprudenza costante della Commissione feudale, massima approvata dalla Commissione del 1815, come ho detto più sopra. Ed è anche contraddetto da un fatto, affermato dai relevii, che ho esibito in giudizio, cioè la concessione della giurisdizione delle cause civili e criminali, riconosciuta nel barone di S. Croce. Or la giurisdizione propriamente detta, il jus gladii, ed il feudo disabitato sono due cose, che si escludono scambievolmente, come insegnano ed affermano gli antichi feudisti (1).

Onde giova concludere con la massima adottata da cotesti medesimi antichi dottori, che » ex » investitura feuda sua summant veram et immutabilem naturam, » ovvero altrimenti che » ex » infeudatione assumit feudum suam innatam na-

(1) V. Capobianco, de bar. prag. 8, par. 1.^a, num. 53.

» turam (1). Le quali massime derivano dalla dottrina che il feudo sia l'eccezione e l'allodialità la regola; onde la qualità feudale deve esser provata, mentre l'allodiale è fondata sulla presunzione legale della libertà. Questa, che pure è dottrina non venuta mai meno dai romani fino a noi era insegnata e seguita anche dai feudisti meno sospetti (2). Onde non è meraviglia che fosse questa medesima dottrina un canone giuridico sia per la Commissione feudale, che per la nostra Corte di cassazione, come apparisce dalle sentenze citate sopra. Infine, se non mancassero altre prove dell'allodialità dei fondi, valgono ad esuberanza gli antichi titoli esibiti dagli appellanti, titoli, dai quali si dimostra essere stati quei fondi caduti liberamente in contrattazioni private senza alcuna ingerenza del barone.

I beni del feudo non potevano essere oggetto di libera contrattazione tra il possessore o conces-

(1) V. De Ponte, cons. 13, n.^o 13, cod. 81, num. 1.^o

(2) V. op. cit. cons. 30, num. 19 e cons. 95, num. 1.^o, de Luca, thesaurus de feud. dis. II, num. 17.

sionario di essi ed i terzi. A tutti è nota la costituzione dello Imperatore Federico 2.^o — *Constitutionem divae memoriae* — con la quale era vietata l'alienazione, non pure del feudo, ma di ogni cosa feudale. Sopra questa costituzione parla con molta precisione ed adduce delle eccezioni alla regola generale del divieto. Una di coteste eccezioni, che potrebbe solo avere lontana analogia col caso nostro sarebbe la locazione *excadentiarum*, che erano beni del feudo conceduti dal feudatario, i quali gli ritornavano per la morte od altra ragione di riversione. Cotesti beni poteansi dare in enfiteusi e suffeudi coi medesimi patti ed obblighi della precedente concessione (1). Ma ciò differisce assai dalle libere contrattazioni senza intervento del barone, che si esibiscono dagli appellanti e principalmente dal C. Galanti.

Il Municipio vinto e disfatto nelle prove e giustificazioni del dritto, che a lui mancano del tutto, ricorre al fatto; invoca il lungo possesso.

Ma per la massima della Commessione feudale, riconosciuta da quella del 1815 il possesso per legittimare la proprietà feudale deve avere

(1) V. *Inst. jur. civ. p. 2.^a, lib. V, cap. 2.^o*

le seguenti qualità, deve cioè esser 1.^o lungo, 2.^o univoco e 3.^o non contraddetto. Or il possesso invocato dalla parte avversaria non ha queste qualità, come lo dimostrano le deliberazioni decurionali del 1813 e 1853, il certificato del cancelliere archivio, dal quale vien constatato che nel catasto onciario del 1742 non figura alcuna partita di decime o terraggi a favore del barone, nè dell'Università, gli atti tutti del lungo giudizio agitato innanzi alla magistratura del tempo dal 1734 al 1803 e finalmente il documento, il più importante di questa serie, intendendo dire la nota dell'Intendente di Campobasso indirizzata al sindaco di S. Croce il 1.^o settembre 1813. Imperocchè questa nota, rispondendo al sindaco che gli avea inviato l'atto decurionale del 15 agosto 1813, col quale erasi conchiuso alla illegittimità della decima, scusata solo, come espediente di bilancio per estinguere il debito del prezzo del feudo finisce così: Appena dunque che il debito suddetto sarà estinto, *subito cesserà l'esazione di esse*. Io ho qualificato a disegno importantissimo questo documento, perchè esso toglie ogni credito e sbugiarda l'insinuazione fatta dalla parte avversaria in prima istanza contro cotesti documenti, dei quali si è detto essere opera affatto di coloro, i quali

teneri piuttosto dei loro privati interessi, che di quelli del Municipio faceano baratto delle proprietà comunali per affrancare le loro private proprietà. Quando l'autorità tutoria (e la tutela era rappresentata nel 1813 dall'autorità governativa non dalla elettiva, come sono le presenti deputazioni provinciali) riconosce la illegittimità della decima ed autorizza a cessare dalla esazione, può il magistrato con sicura coscienza respingere la insinuazione e ritenere illegittima la pretesa. Ma i decurionati del 1813 e 1853 non furono soli a portare tal giudizio della decima prediale; poichè anche i consigli eletti dal libero suffragio dei cittadini ne portano il medesimo giudizio. Infatti il 7 ottobre 1883 il sindaco proponeva al Consiglio la seguente questione :

» In ultimo stanti le ragioni addotte dagli oppositori col sopradetto atto di citazione si delibera che il Comune non avendo alcun dritto ad esigere il canone, *perchè abusivamente à esatto fino oggi il terraggio*, per evitare lunga e dispendiosa lite, dichiara che nè la terragiera, nè il canone commutato deve essere più esatto per l'avvenire.

Il Consiglio in quella medesima tornata deliberava a questo modo :

» Autorizzarsi il sindaco a contrattare con gli oppositori alla commutazione dei terraggi comunali signori Galante, Parente, Vitelli ed altri se intendono proseguire il pagamento del terraggio comunale fino a quando questa amministrazione non avrà provveduto con altro cespite e propriamente con dissodare e mettere a coltura la zona del Bosco Fratta del Sorbo a quella proveniente dal terraggio, obbligandosi con pubblico atto.

» In caso di rifiuto autorizzarsi il sindaco a stare in giudizio per la commutazione del terraggio, proseguirlo e recarsi in Napoli con la Giunta municipale per prender consigli al riguardo da valente avvocato dietro esame dei titoli sulla convenienza o meno di proseguire il giudizio stesso.

Quando in prima istanza io sottoposi al Tribunale civile questo documento con le osservazioni, che mi suggeriva, la parte avversaria fu sollecita rispondermi non avere il documento alcuna efficacia legale, perchè non approvato dalla Deputazione provinciale. Ed io non mancai di

replicare, nè cesso ora di osservare che, se questa deliberazione fosse sola ed io la ponessi innanzi come un atto obbligatorio del Municipio, l'obiezione avversaria avrebbe certamente un valore. Ma ponete questa deliberazione accanto a quelle del 1813 e 1853; ponetela accanto alla nota dell'Intendente Zurli del 1813; guardatela in relazione con la storia di queste decime, da me largamente riferita; consideratela siccome rivelazione della coscienza degli amministratori del Comune e ditemi poi se sia un documento da dispregiare. Ditemi se a fronte di tutti cotesti documenti il possesso vantato dal Municipio sia legittimo fondamento del dritto, che pretende esercitare, aggiungendovi la deliberazione del 20 maggio presa dalla Giunta in virtù dell'art. 93 della vigente legge comunale. La Giunta nello stabilire i patti dello affitto del terraggio con l'articolo primo ne esclude oltre le vigne, gli orti ed il bosco comunale quotizzato, anche le terre dissodate dal 1882 in poi. Or io dico qual'è il criterio di cotesti amministratori intorno ai dritti del Comune sulle terre, che sono nell'ambito di esse? Pretende decimare sopra terreni messi a cultura certamente prima che succedesse il giudizio del 1735, possiamo contare due

secoli fa, e questa pretesa assevera in virtù del dritto feudale demaniale; affranca poi da ogni prestazione le terre salde demaniali, che si mettono oggi a cultura. Ma le terre salde sono esse sole demanio: la colonia è già il principio della negazione del demanio, è il primo passo verso la libertà; è la semi-libertà delle terre. Il nostro Comune invece da un lato vuole decimare sulle terre coltivate ed affranca le terre, che almeno debbono presumersi demaniali. Qual'è dunque la coscienza giuridica di cotesto Comune intorno i suoi dritti e qual'è il criterio, che lo governa? L'arbitrio e la contraddizione.

Ma torniamo al possesso. Quello vantato dal nostro Comune può esser tipo dei possessi contraddetti, per guisa che alla parte avversaria non giova porre innanzi il diuturno non contraddetto pagamento del terraggio. Imperocchè non può essere dimendicato l'art. 5.^o del decreto 16 ottobre 1809, che dispone così:

» Ogni dritto ed ogni prestazione abolito dalla
» legge del 2 agosto 1806 e da ulteriori decreti
» eversivi della feudalità sono proscritti. *L'esercizio e l'esazione di esse non potranno essere con-*
» *validate neppure dal consenso delle parti.* Gl'in-

» tendenti delle province e tutti i magistrati sono
 » AUTORIZZATI ad *impedirne* in ogni tempo la con-
 » tinuazione e rinnovamento. Tutto ciò, che per
 » tali illegittime cause sarà esatto dagli antichi
 » possessori o dagli aventi causa da essi, sarà
 » *perpetuamente ripetibile* anche ad istanza del
 » P. M. e senza l'intervento delle parti private;
 » ed andrà in questi ultimi casi a profitto degli
 » ospizii.

Questa sanzione così recisa e coercitiva oso dire che sia un nonnulla a petto della giureprudenza adottata in quei paesi, ove non era stato promulgato alcun atto legislativo simile al decreto del 16 ottobre 1809. Ed è facile spiegare la ragione per la quale le giureprudenza guardi con tanto sospetto il possesso di esigere prestazione simigliante alla nostra. Sotto l'imperio del feudo, quando il concetto del dritto era molto oscuro ed arruffato così, che spesso il libito fosse il lecito e la ragione stava sempre o quasi al più forte, dominava a conforto dei deboli la presunzione, che tutto ciò che dal vassallo si prestava al signore fosse estorto per prepotenza; fosse effetto di un abuso: onde la Corte di cassazione di Firenze con sentenza del 29 giugno 1879 (Marni e Capo di Vacca) ritenne che

» il solo fatto della prestazione di una decima non
 » induce ragione di possesso legittimo. All'uopo
 » occorre indagare ed accertare a quale titolo *sia*
 » *stata costituita la decima* e se la medesima abbia
 » carattere di un dritto modificativo della proprietà (1). »

Il Collegio supremo di Roma ha seguito la medesima dottrina, dicendo che » la confessione di
 » aver pagato per un determinato numero d'anni
 » i frutti di un censo prova semplicemente il fatto
 » del pagamento, non *il debito di pagare* (2).

Non voglio dar termine a questa parte del mio discorso senz'aggiungere un'altra parola intorno all'efficacia della libera contrattazione dei predii, che il Municipio intenderebbe assoggettare alla decima, ponendo quelle contrattazioni a fronte della succitata costituzione di Federico e l'altra, che comincia — *Hac edictali lege* — Queste due costituzioni vietano assolutamente ogni alienazione a qualunque titolo di qualsivoglia parte del feudo, o di cose feudali. Il supremo imperante, che era il signore assoluto di tutto il territo-

(1) V. *Foro*, 1879, *rep. col.* 328.

(2) V. *op. cit.* 1881, *rep. col.* 208.

rio, avea un interesse proprio a vietare la diminuzione del feudo e di qualunque cosa soggetta, perchè la Corona non perdesse nè servigi, nè entrate. L' Isernia, interpretando queste due costituzioni, ci fa sapere che le alienazioni di cose feudali, fatte dal vassallo, anche *sciente domino*, potevano essere rivate *jure proprio*, cioè per dritto speciale o singolare, rammentando all' uopo il tit. *de prohibit. alien. feu.* nel capitolo 1.° di Lotario (1). Or io dico che nei contratti di donazione e vendite, da me esibiti, rimasti fermi e validi dopo tanto correre di tempo abbiamo la pruova diretta ed evidente dell' allodialità dei fondi, che il Municipio senz' alcuna pruova e contro ogni legge vorrebbe far passare per demaniali e feudali.

D' altra parte veggansi anche i documenti esibiti dal Municipio per giustificare la vantata diuturna riscossione di decime; veggansi le misure della terragiera a quale e quanti anni corrisponda e, quando si sarà osservato che cotesta misura si riferisca a recenti e pochi, si vedrà che an-

(1) V. *Const. reg. ut Sic.*, *Lione 1560*, lib. 3 p. 200 a 205.

che il diuturno possesso pacifico di esigere sia una illusione. Nè vale a legittimare il fatto della riscossione, contrastata e fatta di mala fede, come si è veduto sopra, la sentenza provvisoria del Tribunale di Benevento. In primo luogo, perchè è un documento privo di ogni efficacia giuridica a fronte del decreto 16 ottobre 1809, art. 5.° surriferito, e perchè un giudicato provvisoria e possessorio non è giudicato pel giudizio definitivo e petitorio. Ma, giova ripeterlo, per le prestazioni exfeudali il possesso vuol esser lungo, univoco e non contraddetto, qualità mancanti affatto al possesso del Municipio appellato.

§. 2.°

Della condizione speciale dei fondi degli appellanti.

Io esibii al Tribunale, come esibisco alla Corte i contratti di acquisto dei diversi fondi degli appellanti Conte Galanti e conjughi Vitelli e Cassella.

Questi due ultimi esibiscono innanzi tutto la donazione loro fatta dalla zia Cristina Cassella il dì 8

1838
agosto 1838, rogato Majorano di Circello, ove leggesi il patto 9.° così formulato : » Dichiaro la donante che i beni donati sono immuni da qualsiasi voglia peso, o servitù, nè sono stati ad altri venduti, oppure ipotecati, meno che dal contributo fondiario e di un censo dovuto alla Cappella di S.ª Maria a Costantinopoli, eretta entro la Chiesa arcipretale sotto il titolo di S.ª Maria Assunta in questo Comune in annui carlini e grana 4 per rendita di censo enfiteutico su di un tomolo e mezzo di terreno alberato nella contrada *Stretta di Paolo* del Comune medesimo, confinante coi beni di essa D.ª Cristina, pervenute dall'eredità del defunto suo marito D. Giuseppe Mariarosa (1). » Ma ancora tutti i contratti di compravendita di altri beni di loro personale acquisto, ossia : quello del 21 gennaio 1841, rogato Capozzi tra i Pilla ed essi Vitelli e Cassella per fondi posti nelle contrade Peschete e Cerqua Santa Maria ; 2.° quello del 4 gennaio 1831, anche rogato Capozzi tra i Mastrofrancesco e la Cristina Capozzi per la compravendita di altro fondo nella

(1) V. fascicolo degli appellanti, vol. 2, p. 100 a 130.

1817
1826
1820
1821
1829
1844
contrada Cerquagrossa ; 3.° l'altro del 26 marzo 1817, rogato Mastropietro di Cercepiccola per la compravendita del fondo in contrada *Piano Arauli o Ciarauli* ; 4.° l'altro del 10 aprile 1826, rogato Capozzi di S. Croce tra i Zeuli e la Cristina Cassella per la compravendita di un altro fondo nella stessa contrada : 5.° un altro del 4 dicembre 1822, rogato Majorano di Circello tra i Capozzi e la Cristina Cassella per la compravendita di altro fondo nella medesima contrada : 6.° un sesto del 12 ottobre 1820, rogato Mastropietro di Cercepiccola, tra F. Capozzi, D. d'Uva e la Cristina Cassella per la compravendita di altro fondo nella stessa contrada : 7.° un altro del 23 gennaio 1821, rogato Mastropietro di Cercepiccola tra i Capozzi e la Cristina Cassella, contenente compravendita di altro pezzetto di terreno nella stessa contrada detta *Piano Jaravolo* : 8.° un altro strumento del 25 marzo 1829, rogato Capozzi di Santacroce tra altri Capozzi e la Cristina Cassella, contenente compravendita di altri piccoli poderi, fra' quali uno paludoso e l'altro seminatorio nella stessa contrada : 9.° un altro strumento rogato Capozzi di Santacroce del 5 gennaio 1844, col quale Gregorio ed altri Zeoli vendono al sig. Serafino Vitelli un pic-

1823

colo podere paludoso con alberi nella stessa contrada di *Piano Jaravolo*: 10.° un decimo strumento rogato Capozzi medesimo, contenente compravendita di un altro podere seminatorio con alquante viti nella medesima contrada di Piano Jaravolo, consentita da Giuseppe ed altri Saccomanno a favore della detta Cristina Cassella: 11.° un altro strumento, rogato Majorano di Circello a 24 febbraio 1823 tra Michele Galante e la Cristina Cassella, contenente compravendita di una stanza ed un podere paludoso ed arbustato nella stessa contrada di Piano Jaravolo; 12 un altro strumento del 13 febbraio 1824, rogato Capozzi di Santacroce tra Domenicangelo ed altri Damiano e la Cristina Cassella, contenente compravendita di un altro piccolo podere paludoso ed arbustato; 13.° un altro strumento del 26 ottobre 1846, rogato Cristofaro di Santacroce, tra Damiano e l'appellante Vitelli, mercè il quale questi compera da quello un fondo seminatorio con alberi di cerro e quercia; 14.° altro strumento del 9 maggio 1846, rogato Cristofaro di Santacroce, tra Michele Zurlo, il Vitelli ed altri, mercè il quale strumento lo Zurlo vende al Vitelli fra gli altri un pezzo di terreno seminatorio alle *Pietrarole*, pervenuto al venditore

dalle nominate d' Uva con strumento del 18 gennaio 1841, rogato Ricci di S. Marco dei Cavoti; 15.° un' altro strumento del 1.° marzo 1837, rogato Capozzi di Santacroce contenente compravendita di un territorio paludoso in contrada *Pietrarole*, consentita da Giuseppe Galante a favore della Cristina Cassella; 16.° altro strumento, rogato Capozzi di Santacroce a 6 gennaio 1838, col quale i nominati Panzanella, di Maria e d' Uva vendono alla Cristina Cassella due fondi, uno in contrada *Limotoni* e l' altro in contrada *Pietrarole*; 17.° un altro strumento, rogato Cristofaro di Santacroce a di 8 dicembre 1844, mercè il quale la Cristina Galante vende al Vitelli due fondi, l' uno seminatorio e l' altro arbustato in contrada *Pietrarole*; 18.° un altro strumento simile col quale si vende altro piccolo podere. In tutti cotesti contratti non si fa punto menzione, che i poderi venduti siano soggetti alla *decima prediale*; in presso che tutti poi i venditori dichiarano di possedere quei fondi da *veri signori e padroni*, ovvero che siano *franchi e liberi* e non gravati di altro peso, che la fondiaria; ovvero finalmente in qualcuno dei suindicati strumenti si dichiara che vengono trasferiti quei poderi nel *pieno ed asso-*

1837

1838

1844

luto dominio dell' acquirente senz' altra gravezza, che l' imposta fondiaria.

Nell' interesse poi dell' altro appellante Conte Galanti si esibiscono: 1.^o un istrumento del 5 marzo 1820, rogato Calandrella di Cercemaggiore, contenente compravendita di due poderi nella contrada detta Costamartinelle seminatori, consentita da Antonmaria Cirillo a favore del cav. Gianvincenzo Galanti, avo dell' appellante; 2.^o un secondo istrumento del 10 marzo 1803, rogato Marrucchelli di Castelpagano, la mercè del quale istrumento il barone di Santacroce Andrea Tramontano vendeva al medesimo cav. Giavincenzo Galante un latifondo di tomoli 122 nella contrada Campo del Monaco, che il venditore dichiara essere burgensatico e vendere nella stessa maniera, che da lui si possedeva franco e libero da ogni vincolo e gravezza; 3.^o un altro istrumento, rogato Capozzi di Santacroce a 11 agosto 1828, mercè il quale istrumento i coniugi Morelli e d' Uva consentono a favore del cav. Gianvincenzo Galante la vendita di un podere di tomoli 21 seminatorio ed arbustato in contrada detta *Lago*; 3.^o un altro istrumento del 4 settembre 1817, rogato Mastropietro di Cercepiccola, contenente la compraven-

dita del podere ora indicato, consentita a favore del Morelli da Giovanni di Micco; 4.^o un quarto istrumento del 5 febbraio 1820, rogato Calandrella di Cercemaggiore, contenente compravendita di un pezzetto di terreno sativo nel luogo detto Costamartinelle; 5.^o finalmente una polizza del Banco del popolo di due. 33. 50, pagati dal cav. Gianvincenzo Galanti al barone Tramontano per saldo del prezzo del fondo posto a Campo del Monaco.

I poderi venduti col primo, terzo e quarto istrumento all' avo del conte Galanti nelle contrade Costamartinelle e Lago furon dichiarati e venduti franchi e liberi da ogni altro peso o gravezza, che non sia l' imposta fondiaria così furon posseduti dal compratore.

Io sostenevo che, avendoli così comperati e posseduti, poteva opporre ed avere il possessore mercè la decennale acquistato la libertà e pienezza del suo dominio. Ma il Tribunale mi ha rimbeccato che nessuna prescrizione io avrei potuto opporre, avendo sempre e senza opposizione pagato la decima. Nondimeno con questa risposta non si può dire confutata, nè sfatata la mia eccezione. Imperocchè innanzi tutto sta in fatto che cotesta non interrotta, nè opposta con-

tinuità dei pagamenti non sia giustificata, e che la decima non sia pagata dal proprietario, ma dal conduttore del fondo. Le misure, o perizie, che si eseguono conformemente alle prescrizioni legali, quando le raccolte si avvicinano alla maturità, le quali misure ha esibito la parte avversaria, riguardano pochi anni e recenti, posteriori cioè alla legge del 1873, quando il Municipio macchinava di legittimare l'abusiva percezione la mercè del giudizio di commutazione. L'altro particolare, che cioè il pagamento si esegua dal conduttore, viene provato dalle stesse misure prodotte dal Municipio, nelle quali non si leggono i nomi degli appellanti riportati tra' debitori. Ed io solennemente sfido la parte avversaria ad addurre pruova contraria alla mia affermazione ed ai risultamenti dei documenti, esibiti da esso. D'altra parte questa ragione può esser buona, trattandosi di ogni altra prestazione, che non sia nascente da usi e costumanze dell'abolita feudalità. Imperocchè contro coteste pretensioni sta in primo luogo la disposizione dell'art. 3 del decreto 16 ottobre 1809 riferito più sopra (1).

(1) V. la presente alleg. p.

Per guisa che il possesso di esigere coteste prestazioni non le legittima, nè per conseguenza può divenire titolo del dritto di riscuotere. Imperocchè tutte coteste prestazioni sono presunte feudali, salvo la pruova contraria. Onde, se non si possano sottrarre all'abolizione la mercè della dimostrazione per *tabulas* della loro legittimità, debbasene proscrivere la riscossione. Il che deve accadere tanto più facilmente nel caso nostro, sia perchè il Comune non curò far dichiarare la legittimità della prestazione nel termine fatale prescritto dall'art. 1.º del dec. suindicato 16 ottobre 1809, non avendo l'altro r. dec. del 21 giugno 1810 rinviato ai Tribunali ordinari, altre cause, se non quelle già dedotte innanzi alla Commissione feudale; sia perchè alla mancanza dei titoli nella parte avversaria si oppongono i titoli e le pruove della libertà, dedotte degli appellanti.

Quanto poi al podere del conte Galanti nella contrada Campo del Monaco non è possibile alcuna controversia. Esso fu venduto dal barone stesso di Santacroce Andrea Tramontano, autore del Municipio all'avo del Conte; fu dichiarato *burgensatico* ossia di libero dominio del feudatario e con la polizza di pagamento della resta di prezzo a saldo fu

dal venditore riconosciuto nel compratore il dritto di chiudere il fondo in questa forma : » Con espres-
» sa condizione, che è stato accordato al sig. D.
» Giovanvincenzo compratore il dritto di poter
» *parare* tutto il suddetto territorio in *qualunque*
» *tempo* e quando gli piace ad uso di erba e ciò
» senz' alcuna prestazione a beneficio di esso sig.
» Barone D. Andrea per qualunque causa, o pre-
» tenzione, intendendosi *espressamente rinunciato*,
» quante volte competesse, *altrimenti non si sa-*
» *rebbe venuto alla compra suddetta*. E, come
» nel suddetto territorio vi nasce un fonte d' acqua,
» si è convenuto che una tal acqua dovesse esse-
» re di *jus privativo* del compratore sig. D. Gio-
» vanvincenzo Galanti, senza che esso sig. D.
» Andrea ed altri vi potessero vantare il meno-
» mo dritto nel tempo avvenire. » (1)

È strano, per non dire niente di meno rive-
rente verso l' autorità giudiziaria, che il Tribuna-
le nemmeno questo potere abbia voluto ritenere
esente dalla pretesa del Municipio. Io non so spie-
garmi altrimenti in questa parte la sentenza ap-
pellata, se non ritenendo e persuadendomi che

(1) V. fascicolo degli appellanti col. 2 n.° 1.

proprio ai documenti il Tribunale non abbia vo-
luto porre affatto mente, nè attenzione. Chè, se
esso avesse letto il contratto di compravendita
del latifondo Campo del Monaco, non avrebbe po-
tuto andare così esageratamente ai versi del Mu-
nicipio.

In ultimo pel Conte Galanti esibisco alcuni al-
tri titoli antichi riguardanti donazioni fatte nel
1690, 1696 e 1700 da Domenico Galanti a Giusep-
pe Galanti autore dell' appellante Conte Galanti
come franchi e liberi. Cotesti contratti antichi, es-
sendo una pruova indiscutibile dell' allodialità dei
poteri debbe ancor questi far escludere dalla do-
manda di commutazione.

CONCLUSIONE

Per tutte le ragioni, svolte finora io debbo
confidare che la giustizia usata della 1.^a Sezione
civile di questa esimia Corte d' appello accoglierà
il gravame, rivocando la sentenza appellata ed in
conseguenza rigettando la domanda di commuta-
zione proposta dal Municipio.

Napoli 8 febbraio 1885.

CESARE DE MARTINIS avv.



2441

DISCORSO

A DIFESA

DEI

**SIGNORI CONTE GIANVINCENZO GALANTI ,
MARIA VITTORIA CASSELLA, GIROLAMO
ED ALTRI FIGLIUOLI ED EREDI DEL
SIGNOR SERAFINO VITELLI**

CONTRO

IL MUNICIPIO DI S. CROCE DEL SANNIO

**INNANZI ALLA 1.^a SEZIONE CIVILE DELL' ILLUSTRISSIMA
CORTE D' APPELLO DI NAPOLI**



522222 222222 222222 222222 222222 222222 222222 222222 222222 222222

Fin dall'anno 1729 l'Università di S. Croce sporse innanzi alla Giunta di buon Governo gravame contro il barone D. Andrea Tramontano per la nullità delle capitolazioni, contenute nell'istrumento del 1703, come quelle che, sebbene votate dai cittadini in pubblico parlamento, non erano state roborate da regio assenso, e nel merito attaccò quei capi che più gravosi le sembravano.

A 2 giugno 1733 ottenne decreto, col quale, pur ordinandosi l'osservanza delle capitolazioni, furono ridotti a 40 gli annui duc. 80 promessi in quelle dall'Università al Barone, aggiungendovisi: *et non molestentur cives*. Il Barone reclamò, nè

vi fu definizione del reclamo. Abolita la suddetta Giunta di buon Governo, l'Università adì il S. R. C., lamentandosi ora specialmente del preteso dritto imposto dal Barone, che cioè i cittadini non potessero macinare altrove le loro derrate, se non nel mulino che questi diceva feudale e quella affermava suo od almeno burgensatico, perchè animato da acque pluviali. Il S. R. C. a 27 giugno 1739 disse dovere i cittadini macinare nel mulino, purchè l'acqua non si fosse fatta aspettare più di 12 ore, le quali scorse, potessero macinare altrove; licenziò la città a costruire un mulino, e assolse le parti da ogni altra rispettiva pretesa.

A 26 settembre 1740 l'Università propose rimedio di restituzione in intero e specificò così i suoi gravami:

1.° che ella dovesse essere reintegrata nel possesso della *metà del bosco*, del quale essa possedeva tuttavia l'altra metà, del territorio di moggia 100 detto *Lo Stacciato* e della Taverna, corpi tutti di sua proprietà, dati in pegno la metà del bosco e la taverna per garentia di un preteso credito del Barone di duc. 1500, e *lo Stacciato* preso dal Barone in compenso d'interessi su quel preteso credito;

2.° che il Barone dovesse restituire i frutti percepiti dalla detta metà del bosco;

3.° che dovessero abolirsi altri dritti proibitivi e pure esorbitanti, ed usurpazione dei dritti dell'Università;

4.° che si dovesse dichiarare indebita la prestazione di decima di ogni genere di raccolta dei territori;

5.° che non debba l'Università la pretesa prestazione di annui duc. 40 per firma dei capitoli.

Il S. R. C. con decreto del 18 maggio 1748, prodotto dalla parte avversaria disse che si dovessero riguardare per feudali tutti quei cespiti dichiarati feudali, e burgensatici tutti quelli dichiarati tali nel relevio del 27 settembre 1688.

Nel 1793 contro questo decreto fu dedotto gravame dalla Università, e dedotto giudizio anche pel pagamento della bonatenenza su tutti i corpi burgensatici, che possedea in detta terra, dal 1751 in poi, ma essendosi ritenuto che l'azione di reclamo non fosse stata bene dedotta, l'Università specificò 7 capi di gravami contro il Barone, ossia:

1.° che indebitamente il Barone esige la decima di quello, che si semina sui territori dei particolari cittadini;

2.° che il Barone si era senza solenni impossessato nel 1562 del territorio detto *Lo Stacciato* per interessi arretrati di un preteso credito di ducati 1500 ;

3.° che nel 1608 per sicurezza di tal preteso credito si *attrappò loco pignoris* della *metà del bosco* e della taverna, che erano della Università;

4.° che debba dar conto dei frutti percepiti da detta *metà del bosco* ;

5.° che fa passare per feudale un mulino, mosso da acqua pluviale ed edificato da un particolare ;

6.° che si debbono rescindere le capitolazioni degli anni 1635 e 1703 ;

7.° che debba abolirsi il dritto proibitivo dei mulini , permettendosi all' Università e ai cittadini di costruirli nei loro propri fondi.

A 14 gennaio 1803 la Regia Camera della Sommaria diede fuori il seguente decreto , che riferirò integralmente :

» *Visis concessione feudi facta anno 1465*
» *Joanni Baptistae del Balzo a Rege Ferdinand-*
» *do I de Aragonia fol. 130 vol. 1. confirmatione*
» *ejusdem concessionis anni 1468 fol. 133 eod.*
» *capitulationibus de annis 1635 e 1703 initis in-*

» *ter Universitatem et tunc temporis ipsius ter-*
» *ris possessores fol. 39 eod. copia sententiae S.*
» *R. C. diei 14 maj 1750 fol. 304 vol. 4 proc.*
» *cur. : decreto Regiae Camerae DIEI 18 MAR-*
» *TII 1748 fol. 547 vol. 1: instantia reclamatio-*
» *nis productae ex parte Universitatis adversus*
» *decretum praedictum fol. 549 eod., nec non fide*
» *status dictae Universitatis de anno 1522 fol.*
» *346 eod. fide catasti ipsiusmet Univerritatis*
» *de anno 1562 fol. 347 eod. 352 eod., instantiis*
» *fol. 379 e 121 ad 128 eod., revelatione Baronis*
» *occasione catasti de anno 1609 fol. 295 eod. de*
» *nunciatione relevii anni 1688, ex quibus omni-*
» *bus monumentis elicitur NEMUS, territorium*
» *nuncupatum LO STACCIATO ipsi nemori con-*
» *tiguum et tabernam bona esse BURGENSATI-*
» *CA ET PROPRIA UNIVERSITATIS, SED*
» *POSTEA Baroni acquisita, nempe medietate*
» *nemoris cum taberna titulo pignoris pro capi-*
» *tale duc. 1500 a Barone contra Universitatem*
» *praetenso; et territorium LO STACCIATO in*
» *satisfactionem annualitatum ad rationem duc.*
» *decem pro quolibet centenario a dicto capitali*
» *decursarum — Visis quoque decreto R. C. diei*
» *19 aprilis 1797 fol. 415 proc. cur., applicatio-*

» ne reclamationis per Universitatem adversus
» citatum decretum productae fol. 419 eod., ac
» decreto termini dati in iudicio dictae reclama-
» tionis sub die 15 januarii 1798 fol. 456; visis
» denique copia decreti S. R. C. diei 27 junii
» 1739 fol. 383 eod., comparitionibus fol. 506 e
» 507, instantia R. fisci fol. 511, ac omnibus actis
» in pluribus voluminibus provisum et decretum
» est, prout presenti decreto decernitur et provi-
» detur;

» Quod primum gravaminum caput ad Uni-
» versitate deductorum in dicta comparitione fol.
» 506, respiciens exactionem decimae in territoriis
» propriis civium vulgo dicti appatronati proce-
» datur ad ea, quae incumbunt in iudicio recla-
» mationis ab Universitate propositae in dicta
» comparitione fol. 549 vol. 1.

» Circa secundum et tertium gravaminum
» capite pro reintegratione territori LO STAC-
» CIATO, tabernae et medietatis NEMORIS pro
» observantia regiarum pragmaticarum Universi-
» tas S. Crucis reintegretur in possessione dicto-
» rum TERRITORII, medietatis NEMORIS et
» tabernae, una cum fructibus pro qualitate et
» tempore liquidandis; quorum liquidatione, ac

» desuper crediti ducatorum mille quingentum a
» Barone contra Universitatem praetensi cum an-
» nualitate ducatorum decem pro quolibet cente-
» nario in biduo audiantur partes.

» Quo cero ad decimas a Barone exactas in
» portione nemoris ad culturam redacta in quar-
» to gravaminum capite deductas, magnificus Ba-
» ro restituat in beneficio Universitatis medietata-
» tem decimarum ab ipso in dicta portione ne-
» moris ad culturam redacta pro quarum liquida-
» tione curral idem terminus desuper ordinarie
» datus.

» Pro BONATENENTIA autem in quarto dicto-
» rum capitum ab Universitate praetensa pro mo-
» lendino in dicto quinto capite designata, proce-
» datur ad ea quae incumbunt pro compilatione
» termini in iudicio reclamationis dati cum di-
» cto decreto diei XV januarii 1798 fol. 456.

» Insuper pro abolitione, rescissioneque ca-
» pitulationum de annis 1694 et 1703 in sexto
» capite ab Universitate petita in biduo audian-
» tur partes.

» Et denique circa ultimum gravamen, nem-
» pe juris prohibendi molendina in septimo capi-
» pite deductum, Universitas et cives S. Crucis

» *utantur suis juribus in constructione molendino-*
» *rum etiam mercimoni causa, tam in terri-*
» *riis propriis, quam in demanialibus Universi-*
» *tatis.*

Il Barone si richiamò di questo decreto col rimedio della nullità. Ma non passò l'anno, che queste liti secolari ebbero fine mercè l'istrumento del 26 novembre 1803, il quale ricevette il suo compimento mercè regio assenso nell'anno seguente. I capi principali di questo contratto furono i seguenti:

1.° che in quanto alle decime si debba eseguire l'ordinato nel decreto del 1748, con cui fu dichiarato essere le decime suddette feudali per essere state così rivelate nel relevio del 1688:

2.° che il Barone debba restituire all'Università la *metà del Bosco*, il territorio detto *lo Stacciato* e la Taverna, conformemente al decreto della Regia Camera del detto dì 14 gennaio 1803, coi frutti e le decime:

3.° che in quanto al mulino burgensatico e alle capitolazioni del 1694 e 1703 le cose debbano rimanere come si trovano e pel dritto proibitivo della macina dei cereali si dovesse eseguire il decreto del 14 gennaio 1803:

4.° che tutte le pretensioni dei frutti esatti dal Barone e per la bonatenenza attrassata e per qualunque altra rimane stabilito che il Barone debba rinunciare ad ogni rimborso per le fabbriche sulla taverna dell'Università e debba cedere l'intero palazzo baronale senza il giardino e debba pagare l'onorario all'avvocato ed al procuratore dell'Università:

5.° si rinunciava a tutti gli atti e giudizi precedenti da ambe le parti:

6.° il feudo si vendeva pel prezzo di duc. 17500, dichiarandosi comprendesse la decima territoriale, la bagliva, i mulini burgensatici, dedotta l'acqua ai Cannavali, il prodotto dei quali corpi feudali e burgensatici si depuravano dei seguenti pesi:

a) decima feudale ed adoa, b) la spesa degli armigeri, c) quella dei corrieri fiscali, d) la decima burgensatica e) la tassa del tabacco e via nuova, ed elevavasi la rendita netta al 4 0/0

Da ultimo si regolavano i modi e i termini dei pagamenti.

Cotesta transazione, approvata in pubblico parlamento dai cittadini e previo il decreto di *expedit*, fu sanzionata dal Sovrano. (1)

(1) V. contratto per notar Palumbo, fasc. degli appellanti, vol. 2, fol. 134 a 161.

Con la vendita del feudo non cessarono gli abusi feudali, poichè l'Università, divenuta alla sua volta feudataria, credette potere sconfessare il suo passato e farla da barone. Credette sul serio di potere continuare ad esigere, come e da chi potesse, le decime feudali, se non a questo titolo, almeno come una tassa, che le rendesse tanto da pagare i duc. 17500, che si era obbligato pagare pel prezzo del feudo. Il Decurionato eccitato dall'Intendente della Provincia ne formò a 19 agosto 1813 un'apposita deliberazione (1). E l'Intendente con nota del 1.^o settembre 1813 rescriveva che, appena il debito suddetto sarà estinto, subito cesserà la esazione di essa (2).

Pubblicate le leggi dell'8 giugno 1873 e 29 giugno 1879 il Municipio, ritornando sul passato, pensò di rinnovare cotesto cespite della decima mercè la commutazione in danaro e col procedimento prescritto in coteste leggi. Onde, chiamato un agrimensore, gli ordinò di rabberciare uno stato di possessori di fondi, assegnandone loro un numero più o meno grande, come meglio riuscis-

(1) V. *ivi*, vol. 2 fol. 19.

(2) V. *ivi* fol. 21.

se, gravandoli di una certa somma. Così fu fatta una citazione per proclami, con la quale circa 345 cittadini si videro tratti innanzi al Tribunale civ. di Benevento per sentire ordinare la commutazione in danaro della decima, che essi non avevano pagato e sopra fondi, che o non avevano mai posseduto od erano stati sempre immuni. Dei convenuti ben 58 si opposero (1), sostenendo principalmente essere la decima un abuso feudale, represso dalle leggi eversive della feudalità; subordinatamente che i predi indicati nella citazione, se mai da loro posseduti, erano stati sempre immuni da ogni peso, eccetto il tributo fondiario, ed in più subordinata ipotesi si dovesse dichiarare prescritto il dritto del Municipio a mente dell'art. 2136 del cod. civ.

Il Tribunale civile di Benevento con sentenza del 30 aprile, pubblicata a 8 maggio 1883

1.^o nominò il perito per procedere alla liquidazione in danaro delle prestazioni terratiche
» dovute da tutti i convenuti contumaci:

» 2.^o nominò gli arbitri per pronunziare su

(1) V. *ivi*, vol. 1., fol. 7 a 12.

» tutte le controversie, che potessero sorgere nella perizia:

» 3.° sospese il giudizio di commutazione per tutti i convenuti oppositori, rinviando nei rapporti di questi ultimi al magistrato competente il dritto a terraggiare, facultando però il Comune ad esigere nelle more e secondo lo stato di possesso le prestazioni in natura:

» 7.° rinviava le spese nei rapporti degli oppositori nel giudizio di merito.

Di tutti gli oppositori i signori Conte Galanti, coniugi Cassella e Vitelli e Parente Nicola, rendendosi diligenti, che per essi solamente era competente il Tribunale, mentre gli altri avrebbero dovuto adire il Pretore a norma dell'art. 14 della legge 8 giugno 1873, citarono il Municipio innanzi al medesimo Tribunale civile di Benevento per sentir dichiarare improponibile la domanda di commutazione, proposta con la citazione per pubblici proclami del 27 aprile 1882; subordinatamente rigettarla nel merito e più subordinatamente dichiararla prescritta.

Il Tribunale sullodato con altra sentenza del 12 agosto 1884 » rigettata l'eccezione di prescrizione, dichiarava il Municipio avere il dritto

» di esigere il terraggio o decima, gravitante sulle terre ex feudali, possedute dagli oppositori, condannando questi alle spese del giudizio.

Appello dei signori Conte Galante e coniugi Casella e Vitelli.

La Corte d'appello con sentenza del 27 aprile 1885, pubblicata l'8 del seguente maggio dispose così:

» 1.° dichiara che il Comune di S. Croce del Sannio non abbia il dritto di esigere le decime territoriali sul fondo, detto Campo del Monaco (1) venduto dal Barone Tramontano con istrumento del 10 marzo 1883 per N. Marzucchi e per l'effetto rigetta per questa parte la domanda di commutazione, proposta dal cennato Comune.

» 2.° nomina il perito cav. sig. Ferdinando de Rosenheim il quale, prestato il giuramento e tenuti presenti gli analoghi documenti ed in ispe-

(1) Questo fondo che, stato venduto dal Barone al Cav. Gianvincenzo Galanti autore di uno degli appellanti, come burgensatico, era stato inserito nella citazione per la commutazione, come soggetto a decima!

» cie l'istrumento del 24 agosto 1804 per N. Pa-
» lumbo, verifichi se i fondi, di cui nel libello si
» dice di essere in possesso gli appellanti, e su
» cui il Comune afferma di aver dritto di riscuo-
» tere le decime territoriali, erano compresi nel
» feudo già venduto dal Barone Tramontano al
» cennato Comune con l'istrumento del 24 agosto
» 1804. Siffatta perizia sarà fatta per ora a cura e
» spesa del Comune, Riserba in esito del
» cennato mezzo d'istruzione gli ulteriori provve-
» dimenti di giustizia anche sul dippiù del con-
» tendere, non che sulle spese.

Questa sentenza, che ha fatto passaggio in
giudicato irretrattabile, ha imposto al Comune lo
onere di dimostrare che i fondi, sui quali preten-
de di poter terraggiare, siano compresi nel feudo
vendutogli dal Barone Tramontano. Ciò importa il
capo 2.° della sentenza di cotesta esimia C. di ap-
pello, avendo messo a cura e spesa del Comune
la perizia ordinata e detto che *esso debba DIMO-*
STRARE il suo dritto. Ma, affinché ogni dubbio sia
dileguato, gioverà riferire la parte del ragionamen-
to, che spiega questo punto del dispositivo:

» Che, ritenuto, dice la Corte, il dritto del Co-
» mune in forza dell'istrumento del 1804, sorge

» però il dubbio, se i fondi, di che si fa cenno
» nel libello, facciano parte del feudo acquistato
» nel 1804. Tale quistione di fatto non è per nul-
» la chiarita dagli atti, ed il dubbio cresce anco-
» ra dippiù, perchè da parte degli appellanti si
» sono esibiti parecchi istrumenti a cominciare dal
» 26 marzo 1817 al 26 ottobre 1846 (1), con cui
» essi comprarono per franchi e liberi parecchi
» fondi, sui quali il Comune sostiene col suo libel-
» lo di aver il dritto di riscuotere le decime in
» forza dell'istrumento del 1804. Ora, comunque
» sia vero che i cennati istrumenti non possono
» fare stato contro il Comune, che non vi è inter-
» venuto, d'altra parte non è men vero che la
» esibizione di essi accenni sempre più alla neces-
» sità di dimostrarsi che i fondi, su cui si sostie-
» ne di aversi il dritto di decimare, siano com-
» presi nel feudo venduto nel 1804. Ed è eviden-
» te che la perizia, che all'uopo debbe disporsi,

(1) Per verità, il Conte Galanti ne avea esibito alcuni anteriori alle leggi eversive, rimontanti fino al 1690, ed un altro la signora Cassella con la data del 13 ottobre 1796.

» vuolsi eseguire a cura del Comune, poichè esso
» debba DIMOSTRARE il suo DRITTO »

§. I.

*Come ha il Municipio DIMOSTRATO il suo
dritto ?*

Per assolvere il compito di fare questa dimostrazione io non dovrei fare altro, che esporre i risultamenti della perizia, ma, essendo stati questi affatto contrari ai voti del Municipio, questi pone innanzi un'eccezione, la cui mercè si argomenta schivare i risultamenti della istruzione ordinata.

Dice infatti il Comune che il feudo di S. Croce fu concesso a Giambattista de Balzo siccome terra disabitata, in conseguenza tutto ciò, che si trovi nei confini del feudo, deve ritenersi feudale. Questa dottrina assai arrischiata in dritto, è anche più arrischiata in fatto. Ond' io potrei domandare al Municipio che mi giustifichi la data della sua istituzione e la data della erezione in titolo della Chiesa parrocchiale, perchè solamente quando codeste date fossero posteriori al 1465, data della concessione del feudo a Giambattista de Balzo, potrebbe esso

sostenere che S. Croce fosse feudo disabitato. Potrei ancora ricordare al Municipio, il quale dovrebbe sapere a menadito i documenti del suo autore, che il feudo di S. Croce non fu la prima volta concesso in feudo o istituito a favore di Giambattista de Balzo, ma era un feudo preesistente, ricaduto alla R.^a Corte per morte di Luigi Rivigliero di Monforte senza legittimi successori; perguisachè si dovrebbe dimostrare dal Municipio che cotesto feudo di C. Croce fosse disabitato fin dalla prima concessione per poi discutere la teorica del feudo disabitato. Potrei finalmente ricordare al Municipio che tra' documenti da me prodotti è l'estratto della numerazione di S. Croce del 1522. (1) Numerazione vuol dire censimento della popolazione e vuol dire Università istituita ed esistente. Ora esistenza dell'Università e feudo disabitato sono due fatti ripugnanti e contraddittori tra loro.

Ma voglio lasciare da canto la quistione di dritto, e voglio altresì esimere la parte avversaria dalla pena di produrre tutti cotesti documenti. Imperocchè di questi si contemporanei alla conces-

(1) V. *ivi* vol. 2., fol. 17 *ret.*

sione in favore di Giambattista de Balzo, che posteriori prodotti dello stesso Municipio ho tanta dovizia per confutare in fatto l'eccezione, che posso largheggiare di concessioni verso il mio avversario. Se non che prima d'invocare e discutere coteste pruove, mi occorre rivolgere al mio avversario una domanda.

È egli permesso al Municipio di proporre la novella eccezione? A me pare di no. La sentenza di codesta Corte illustrissima non potrebbe coesistere colla nuova eccezione. Imperocchè, data per vera la teorica del Municipio, che, trattandosi di feudo disabitato, debba ritenersi feudale tutto ciò, che sia *intra fines feudi*, come mai la Corte d'appello avrebbe potuto ordinare la verifica, che è stata eseguita, se nessuno ha dubitato mai che i poderi, appartenenti ai miei clienti, sui quali il Municipio pretende di avere il dritto di terraggiare, sieno nel tenimento di S. Croce. Or non solo la Corte avrebbe ordinato una istruzione inutile, ma contraria alla eccezione, che ora si propone. Anzi il Municipio non si è punto doluto della sentenza per questo capo. Il suo ricorso del 31 agosto 1885 conteneva tre capi, tutti relativi alla esclusione del predio Campo del Monaco dall'onere del terraggio,

in nessuno di essi fece motto della inutilità della perizia, dovendo essere tutti i poderi indicati nella citazione ed attribuiti agli appellanti ritenuti soggetti, perchè posti nell'agro di S. Croce. Anzi col primo motivo si doleva il Municipio di essere stato affrancato prematuramente il podere Campo del Monaco, perchè sebbene venduto come burgensatico dal Barone al Cav. Gianvincenzo Galanti, pure il Municipio sosteneva che avrebbe potuto posteriormente averlo assoggettato al terraggio mercè la prescrizione acquistiva, e poichè di questa, come della estintiva opposta dagli appellanti la Corte erasi riservata di giudicare dopo la perizia, avrebbe dovuto, a parere del Municipio ricorrente, anche della immunità del predio Campo del Monaco rimandare il giudizio dopo la istruzione. Onde il Municipio accettava pienamente la istruzione ordinata e la eseguiva. In conseguenza non potrebbe ora sostenere che ad esso basti aver dimostrato che i predi sieno posti in quel di S. Croce per dimostrare che sieno feudali.

Passiamo ora a provare con documenti che non sia vera la feudalità universale di tutto il territorio di S. Croce, la quale si vorrebbe principalmente derivare dalle parole della carta di con-

cessione spedita dalla Cancelleria aragonese a Giambattista de Balzo per aver detto che la terra S. Croce era inabitata. Il Muuicipio vorrebbe tòrre quella parola inabitata assai letteralmente, come se si trattasse di un bosco, o di una tenuta, in cui il concessionario de Balzo sia andato a piantare il castello dopo la concessione. Questa interpretazione municipale è contraddetta da un autorità, che il Municipio non può disconoscere. In vero il Re Ferdinando d'Aragona ci fa sapere che la guerra ed i ladroni avevano costretto i cittadini di S. Croce a rifugiarsi nelle terre vicine, come Ferrazzano, Morcone e simili.

Il Re scriveva da Nola a 16 marzo 1468, ossia appena tre anni dopo la concessione del feudo questa lettera al nuovo feudatario :

» Magnifice vir amice noster carissime salu-
» tem, per lo extrenuo Battista de Balzo utile si-
» gnore de lo Castello de Santa Croce è stata pre-
» sentata una lettera de lo signore Rè datam
» Nola 16 marzo 1468, per la quale la Maestà
» predetta in effectum nce comanda, che dobbia-
» mo provvedere, che li VAXALLI dello detto Batti-
» sta li quali ad tempo de la *destruttione di quel-*
» *la terra* andaro ad habitare ad altri lochi, et de-

» pò so *retornati et intendono retornare ad ha-*
» *bitare in detta terra*, non siano costritti ad
» contribuire con la Università et homini de le
» terre predette non obstante qualunque pregiarie
» per loro per la causa predetta date. Et havendo
» voluto havere informatione de lo detto Battista
» de lo nome de li *homini de la detta terra de*
» *Santa Croce* et de le terre dove andaro ad habi-
» tare et dove hanno date et ei a loro demanda-
» ta la detta pregiaria, nce have dato per nota li
» infrascritti videlicet Iohanni Iacobello, Iohanni
» Capozza, Antonio de Cola Russo, Angelo Cumicto,
» Cola de Ianni Iacolo, li quali *andaro ad habitare*
» ad Ferrazzano, et depò *sò tornati* ad habitare
» ad Santacroce, et hanno dato pregiaria in Fer-
» razzano de pagare con la rata che li toccava.

dalla detta terra di Ferrazzano, et etiam An-
» tonio de Cola Abate, Cola de Pietro Lonardo li
» quali al presente habitano in Ferrazzano, et *sa-*
» *rian andati ad habitare* ad Santa Croce, se non
» fosse a loro addemandato la detta pregiaria. Et
» poichè la Maestà predetta nce comanda come de
» sopra et dietro ed i predetti homini ovvero li loro
» patri foro scripti in la prima *numeratione delli*
» *foculeri in la dicta terra de Santa Croce* et vo-

» lendone tornare ad habitare in la dicta terra non
» seriano tenuti ad pregiaria alcuna. Pertanto
» officio autoritate qua fungimur ve dicimo et co-
» mandamo che debiate comandare alla Universi-
» tà et homini de la dicta terra di Ferrazzano che
» debiano liberamente lassare andare li detti An-
» tonio de Cola Abate, Angelo de Pietro Lonardo
» et Cola de Pietro Lonardo ad habitare alla dicta
» terra de Santa Croce et cassare la pregiaria da-
» ta per li predicti Ianni Iacobbello, Iohanni Cupo-
» zo, Antonio de Cola Russo, Angelo Camicto et
» Cola de Ianni Iacolo; et de questo non fate lo
» contrario per quanto havite cara la gratia de lo
» signore Rè. Datum Neapoli apud regiam Came-
» ram Summariae die 19 martii 1468.

» Iacobus Andreas Rovitus. Directa Dorsiae de
» Nera et ejus substituto. » (1)

Questo documento dunque dice che Santacroce non era un luogo selvaggio e disabitato, ma che i cittadini ne erano in gran parte fuggiti per rumori di guerra; e che gli spatriati si raccoman-

(1) V. fascic, degli appellanti, vol. 2., p. 27 e 28.

davano al nuovo signore, perchè loro agevolasse il ritorno, impetrando dal Re la esenzione dai balzelli, dei quali erano ricercati nei luoghi di rifugio. Anzi il documento ci fa sapere che in quella terra di S. Croce già si era fatta la numerazione dei fuochi come in ogni altra terra, dove fosse istituito l'Università; poichè, come ognun sa, la numerazione dei fuochi era il catasto di quei tempi e serviva principalmente per le contribuzioni, che si pagavano allo Stato. Onde abbiamo la notizia che il feudo di S. Croce prima di essere stato concesso a Giambattista de Balzo era posseduta da Luigi Roviglieri di Monteforte e che vi si faceva la numerazione dei fuochi oltre all'essere stata abbandonata da cittadini, desiderosi di più sicuro rifugio. Ci fa infine sapere il documento che il barone di S. Croce avesse VAXALLI. Dove sta più la campagna deserta, il cui primo abitatore sia stato il feudatario con la sua gente d'arme?

Passiamo ora ai documenti, di cui lo stesso Municipio fa uso, per smentire viemeglio la tesi, che fosse tutto feudale quello, che era nell'agro di Santa Croce. Cotesti documenti oltre all'istrumento di compravendita del feudo del 24 agosto 1804 per notar Palumbo sono la lettera di conces-

sione del feudo a Giambattista del Balzo, il decreto della R. Camera della sommaria del dì 18 maggio 1748, la rivela fatta dal Barone pel catasto onciario del 1742 ed uno stato discusso del Comune.

Non ritornerò sulla carta di concessione del feudo, la quale è addotta dalla parte avversaria, perchè vi si trova scritto che la terra di Santa Croce era disabitata, poichè la lettera regia, riferita più sopra (1) quasi coevo e parimenti autentico ci dimostra che essa, ben lungi di essere disabitata, possedeva già un catasto o numerazione di fuochi. Però passo ad esaminare gli altri tre documenti. Il decreto della R. Camera non pure non dice ciò, che gli vorrebbe far dire il Comune, ma lo contraddice. Invero in quel decreto leggesi quanto segue:

» Provisum visis actis etc., Regia Camera declarat corpora descripta in relevio 1688 fol. 301 ad
» 303 tamquam feudalìa fuisse et esse feudalìa, inclusa decima omnium et quarumcumque victualium, corpora vero descripto in eodem relevio tan-

(1) V. la presente allegaz. p. 21 e seg.

» quam BURGENSATICA declarat fuisse et esse BURGENSATICA, ac proinde condemnatur magnificus
» Baro terrae Sanctae Crucis D. Andreas Tramon-
» tano ad solvendum pro supradictis corporibus
» BURGENSATICIS in beneficium universitatis praefatae terrae BONATENENTIAM pro decennio decursum et in futurum iuxta liquidationem faciendam per magnificum rationalem, computentur quantitates debitae ab universitate eodem magnifico Baroni vigore literarum executorialium per Sacrum Regium Consilium expeditarum.

Questo decreto ci fa sapere che in quel dì Santa Croce erano beni feudali e beni *burgensatici*, e che per questi il Barone fu condannato a pagare la *bonatenenza*. Non abbiamo bisogno di dire agli egregi uomini, che compongono la 1.^a Sezione civile di questa illustrissima Corte di appello, che cosa era la *buonatenenza*.

Or se il decreto afferma l'esistenza di beni *burgensatici* nel feudo di S. Croce, mi pare strano almanoccare intorno a feudalità universale. Ripeto qui ciò, che già notai nei rilievi notificati al perito giudiziario, ossia che il Comune si è guardato bene dal produrre il relevio del 1688, il quale ci avrebbe meglio indicati quali fossero specifi-

catamente i beni dallo stesso Barone dichiarati *burgensatici*.

E notisi che il relevio del 1688 fu compiuto da quell'Ottavio Vitaglione, dal quale Nicola Tramontano acquistò il feudo mercè istrumento stipulato a 8 giugno 1694, rogato Aniello Gattola di Napoli; per guisachè non potrebbe il Comune anche per questa ragione disconoscere il fatto dell'immediato autore del suo autore. Ed io non mi so rendere ragione, perchè il Comune si affanni tanto a dichiarare cotesto decreto del 1748 siccome irretrattabile giudicato, mentre fu revocato e modificata dall'altro decreto della R. Camera del 14 gennaio 1803, del quale mi occuperò appresso. Ma se il Comune vuole che cotesto decreto del 1748 sia un giudicato, io non istarò a contrastarglielo. Ho detto quanto questo decreto giovi alla mia tesi, per il che, se il Municipio vuole che sia un giudicato, io batto le mani.

Il terzo documento è la rivela del catasto onciario del 1742 pel signor Andrea Tramontano, Barone di S. Croce. Questo documento è d'importanza anche maggiore del precedente, perchè contiene l'indicazione specifica dei fondi *burgensatici* di proprietà di quel Barone e posti nell'agro del-

lo stesso Comune di S.^a Croce; oltre di che nel medesimo documento sono indicati vari reddenti di canoni enfiteutici a favore del Barone ed ognun sa che non era permesso dare in enfiteusi beni feudali. La maggior parte poi di cotesti terreni son posti nella contrada dell'Isca, della quale parleremo or ora ed a proposito del contratto di alienazione del feudo del 24 agosto 1804, rogato Palumbo. I poderi poi specificamente indicati come *burgensatici* nel detto relevio sono: il territorio *Lo Stacciato*, il podere Formale, la metà del Bosco comunale, Piesco Possuto, la Strettola di Paolo, Colle Caruso, li Frassi, li Safredi o Iafredi. Oltre ai canoni enfiteutici ed ai censi bollari, pervenuti questi ultimi al Barone dalla Chiesa di S. Sebastiano, il medesimo documento ci fa sapere che anche i particolari cittadini avevano territori chiusi. Invero accanto alla indicazione del podere *lo Stacciato* il documento riferisce questa dichiarazione:

Con dichiarazione che, se il Sig. Barone avrà
» ragione di tenere detto territorio chiuso per tut-
» to l'anno, si deve caricare altri carlini tre al
» tomolo *secondo pagano li cittadini per li TER-*
» RITORI CHIUSI. »

Se dunque il Barone possedeva beni burgen-

satici ed i cittadini allodiali, non potendoli altrimenti tener chiusi, ed il documento prodotto dal Comune ci dice posseder essi territori chiusi, è facile conchiudere che la pretesa feudalità universale dell'agro di S. Croce sia un sogno, che un dì ebbe il Barone ed ora rifà il Comune.

Il quarto documento è uno stato discusso della Università, documento del quale non ho avuto comunicazione. In esso vedesi per quanto mi si è riferito, che il Comune possedesse anch'esso canoni enfiteutici, censi bollari, una metà del bosco e qualche altro piccolo podere; onde anche questo documento conferma che non tutto era feudale nel feudo di S. Croce.

La stessa verità di fatto ci conferma il contratto di compravendita del feudo del 24 agosto 1804, rogato Palumbo. In esso si contengono molte cose notevolissime intorno al nostro argomento. In primo luogo è il decreto delle R. Camera del 14 giugno 1803, riferito da me in principio di questo discorso ed il quale innanzi tutto condanna il barone restituire all'Università il podere LO STACCIATO e la metà del bosco, siccome quelli, che erano dell'Università (1). Se erano o dell'Uni-

(1) V. fascicolo degli appellanti, vol. 2.°, fol. 135 ret.

versità, non erano feudali. In secondo luogo quando si deducono dai proventi del feudo gli oneri relativi, se ne deduce la decima *burgensatica* in annui duc. 24; dunque vi erano fondi *burgensatici*. Si aggiunge che il Barone vendeva col feudo anche le *ragioni burgensatiche* e che dalla vendita del feudo e dei suoi fondi *burgensatici* se ne riserva alcuni con questa formola:

» Con avvertirsi che rimangano riserbati a detto
» signor Barone D. Andrea i *Censi* nel luogo de-
» *nominato ISCHIA* per poterseli vendere sepa-
» ratamente *a di lui piacere*, niente intendendo
» dosi sui territori nel dinotato luogo *ed altri*
» *censi e GIARDINO ed altri corpi non espressi* (1).

Ricorderò che più innanzi, parlando del terzo documento esibito dall'Università al perito giudiziario signor de Rosenheim, ossia l'estratto del catasto onciario del 1742 ho notato che il Barone possedeva vari territori dati in enfiteusi in contrada *Isca*.

Or si perchè questi censi si percepivano so-

(1) Vedi fasc. degli appellanti, vol. 2.° fol. 139 ter. a 140.

pra terreni di proprietà del Barone ed erano enfiteutici, si perchè cotesti canoni non venivano compresi nella vendita del feudo, si perchè venivano intestati al Barone nel catasto onciario del 1742, ne segue che erano anche essi beni burgensatici. Prima di lasciare questo importantissimo documento, che è il contratto di compravendita del feudo, gioverà notare tre altri particolari per sempre meglio confermare che erano svariati i corpi burgensatici in quel di S. Croce.

Il primo è che più innanzi delle notizie qui sopra indicate nel rilasciare all' Università il territorio detto lo *Stacciato* e la metà del bosco il Barone stesso confessa che quelli erano dell' Università e dichiarati burgensatici nei relevi del 1641 e 1688 e siffatti ritenuti dal decreto della R. Camera del 18 maggio 1748, e che il rilascio si faceva in esecuzione dell' altro decreto della Regia Camera del 14 gennaio 1803 riferito innanzi (1).

Il secondo è che il Barone dichiara nel medesimo contratto che cedeva col feudo anche le ragioni *burgensatiche* (2).

(1) V. fasc. degli app. vol. 2.° pag. 144 ter.

(2) V. *ivi* pag. 143; 148 e 160.

Il terzo poi è la dichiarazione che il Barone avea venduto per duc. 1200 a Saverio Valentino lo *Stacciato* con altri due pezzi di territorio mercè istrumento per n. Jasonna di Morcone del 23 dicembre 1782 (1).

Io ritornerò su questo istrumento più tardi quando discuterò la mia tesi subordinata intorno alla pruova di libertà dei singoli poderi dei miei clienti, sui quali poderi il Municipio pretende esigere la decima; allora mostrerò che in quell' istrumento per n. Jasonna lo stesso Barone dichiarava *burgensatico* il podere lo *Stacciato*, che ora si possiede dal Conte Galanti, e si è tuttavolta incluso nella citazione per la commutazione come soggetto a decima. Qui mi basterà notare che il Barone, avendo venduto liberamente e senza alcun solenne cotesti poderi, egli stesso, oltre al ritenerli, li trattava come burgensatici.

Finalmente viene la sentenza di questa illustrissima Corte d' appello, sentenza con la quale, essendosi dichiarato immune dalla decima il Campo del Monaco, si viene a confermare autorevol-

(1) V. *ivi* pag. 141 tergo.

mente e con giudicato irretrattabile che nell' agro di S. Croce erano insieme beni feudali e burgensatici contrariamente a ciò che molto tardi assume ora il Municipio.

Vediamo ora se il Municipio sia stato più felice ad assolvere il compito impostogli dalla Corte d' appello mercè la perizia.

Il perito dice che nella prima conferenza tenuta sopra luogo, avendo egli richiesto i rappresentanti del Municipio che gli volessero indicare i confini del feudo, gli venne risposto » che » tutto l' agro di S. Croce fosse feudo, e che quindi i confini di questo dovevano essere appunto » i confini del territorio comunale (1)

Aggiunge il perito giudiziario altresì che nello spazio corso tra il primo ed il secondo accesso non mancò di fare istanze sia direttamente presso il Comune, che presso l' egregio difensore di esso, perchè gli si comunicassero i documenti promessi ed atti a dimostrare i confini del feudo; ma che, quando era presso a spirare la proroga, gli vennero esibiti i solo quattro documenti da me esaminati sopra (2).

(1) V. *vol. 3 fol. 4.*

(2) V. *ivi. pag. 15.*

Aggiunge appresso che per quanto avesse studiato il contratto di compravendita del feudo del 24 agosto 1804, rogato Palumbo » veruna descrizione, confinazione o indizio potette rinvenirvi, che anche lontanamente valessero a circoscrivere e definire i limiti, la estensione ed ubicazione del feudo in discussione » Ma i rappresentanti del Municipio alle richieste preinurose di lui costantemente rispondessero che i confini del feudo erano gli stessi del territorio comunale, perchè dal titolo di concessione del 1465 » risultava appunto che in quell' epoca tutto l' attuale » agro di S. Croce era disabitato. » Il perito ritiene, e non mancò di farlo notare ai rappresentanti del Municipio, che questa tesi non era stata punto proposta alla Corte d' appello, la quale, accogliendola, non avrebbe ordinato l'istruzione a lui commessa. (1)

Fatte queste osservazioni, il perito passa ad identificare i diversi fondi di ciascuno degli appellanti, incominciando da quelli del Conte Galanti, ed osserva principalmente che dei 32 poderi as-

(1) V. *ivi pag. 17.*

segnati al medesimo 16 solamente hanno denominazioni e confinazioni quasi conformi nella citazione per la commutazione con quelli riconosciuti sopra luogo ; per altri 16 poi le denominazioni e confinazioni riconosciute sopra luogo non corrispondono punto a quelle indicate nella citazione. Osserva altresì il perito che 18 fondi riferiti nella citazione del Comune , come appartenenti al Conte Galanti hanno denominazioni e confini diversi dai locali. A questo inconveniente il Municipio ha creduto riparare , notificando un novello elenco dei fondi del Conte Gelanti per rettificare confini, estensione e nomi di quelli specificati nella citazione. Questo pare un giuoco ed io in un rilievo di risposta ben a ragione ho eccitato il perito giudiziario a non tener conto di quell'elenco di rettifica, che venuto dopo la perizia mostra di volere colorire con un nome diverso una cosa non dimandata; il che quanto sia illegale non è chi non veda. Invero se voi domandate il fondo Corneliano ed il perito vi dice che io posseggo non il Corneliano con questo o quell'altro confine, ma il fondo Pompeiano con confini diversi da quelli indicati da voi, è chiaro che voi , modificando la domanda secondo le verifiche del perito, vorrete una cosa diversa da quella prima

domandata. Tuttavolta anche con questa rettifica della venticinquesima ora il Comune non è riuscito alla trasformazione desiderata. Invero il perito giudiziario nell'ultima parte del suo rapporto fa un quadro di raffronto dei fondi contenuti nella citazione di commutazione e le rettifiche tardive , ma molto tardive intradottevi dal Municipio ed osserva che :

» 1.° pel fondo 15.° riportato nella citazione
» sotto la lettera Q col nome Contrada Caselle ,
» e rettificato col nome di Pezza Scioscia, o Vallo-
» ne dei Pozzilli, o Fontana Jafencia, i confini non
» corrispondono a quelli della citazione, in altri ter-
» mini di tutt' i fondi nella citazione *non ve n' è al-*
» *cuno coi confini di Pezza Scioscia ;*

» 2.° pel fondo 20.° riportato nella citazione
» sotto la lettera V ed il nome fondo ai Lupardi
» Probabilmente questo fondo è ripetuto nella ci-
» tazione colle lettere H e V , *sembrando impos-*
» *sibile la coincidenza di due fondi dello stesso*
» *nome e della stessa estensione* di ett. 5, 91, 64,
» nella perizia di divisione (1) invece i fondi Lu-

(1) *Fra gli altri documenti che ho esibito al perito giudiziario , è la perizia eseguita dai si-*

» pardi hanno una l'estensione di tomoli locali
» 22. 8, l'altro di tomoli locali 6. 15, che in com-
» plesso formano presso a poco la suddetta esten-
» sione di ettri 5, 91, 64 :

» 3.° pei fondi 23.° 24.° e 25.° riportati nella
» citazione sotto la lettera *a* ed il nome fondo Mar-
» casano, la lettera *b* ed il nome Marcasana, la
» lettera *c* ed il nome fondo alla Marcasana. Di
» questi tre fondi non corrispondono nè l'esten-
» sione, nè la confinazione con quelle da me rin-
» venute sopra luogo;

» 4.° pel fondo 3.° riportato nella citazione
» sotto la lettera *h* ed il nome Marcasana. An-
» che mutato il nome, i confini non corrispon-
» dono ;

» 5.° pei fondi 32.° e 33.° riportati nella cita-
» zione sotto il nome Selvetelle e le lettere *l* e *m*

*gnori Modestino de Caro, Agostino Presutto e
Gaetano Sarno a 7 luglio 1848 nel giudizio di di-
cisione fra Gianvincenzo Galanti, avo del Conte
ed i suoi fratelli, figliuoli tutti ed eredi di Giu-
seppe il vecchio.*

» i confini non corrispondono bene, nè le esten-
» sioni, riunendo tutti gli apprezzamenti;

» 6.° pel fondo 34.° riportato nella citazione
» sotto la lettera *n* ed il nome Montagna. Riu-
» nendo i fondi Montagna e Pantaniello i confini
» non corrispondono ;

» pel fondo 35.°, riportato nella citazione sot-
» to la lettera *o* ed il nome Fontana Ala riu-
» nendo i fondi Fontana D. Antonio e Morge dei
» ciucci, *i confini non corrispondono (1).* »

Inoltre il perito riferisce un altro fatto da lui
riconosciuto personalmente e del quale non man-
cò chiedere informazioni sulle mie richieste, che
cioè diversi cittadini, fra' quali gli appellanti
Conte Galanti e la sig.^a Cassella posseggano pre-
di boscosi, che chiamano *chiuse* ed altrimenti si
direbbero difese: siffatti sono pel Conte Galanti i
fondi descritti nella perizia sotto i numeri 16 ed
i nomi di Vicenna o Fontanelle, 18 ed il no-
me Toppa Mastracchio, 30 sotto il nome di fon-
do Peschete o Quercia grossa, 31 fondo Cannava-
le (2). Pei coniugi poi Vitelli e Cassella il fondo

—
(1) V. *ivi* perizia, p. 54 a 57.

(2) V. *ivi* perizia pag. 24, 25 ter., 30, 34 36.

sotto il n. 5 ed il nome fondo Petrarola e l'altro sotto il n. 10 con querce di alto fusto. Ha riconosciuto altresì ed indicato sotto i n. 21 una chiusa di cerri, appartenente agli eredi di Girolamo Capozzi, 22 altra simile di Angelo Zeuli, 23 altra simile di Anna Maria Capozzi, 24 altra simile degli eredi di Girolamo Capozzi, 26 altra simile di Antonio Capozzi fu Giuseppe, 27 altra simile degli eredi di Girolamo Capozzi, 28 altra simile di Giuseppe di Mariarosa fu Sebastiano, 29 altra simile di Carmine Capozzi fu Domenico, 30 altra simile di Antonio Capozzi fu Giuseppe e 31 altra simile di Antonio Capozzi fu Arcangelo (1).

Intorno a coteste chiuse il perito fa questa osservazione: » Ho anche nelle descrizioni locali » accennato alla zone, o distese di terreni *posti* » *a bosco di alto fusto* e di bassa fratta, sia in » loro prossimità. »

» Per talune di esse le persone, che mi hanno accompagnato nei vari accessi locali, hanno » asserito essere parchi riservati e chiusi su cui

(1) V. *ivi perizia pag. 38 ter. e 39.*

» non si esercitavano gli usi civici del pascolo e » del legnare. »

Or io ripeto alla parte avversaria in cospetto di cotesta esimia Corte di appello un'obiezione, che non ho mancato di farle a voce durante gli accessi locali, che cioè questo feudo che ella pretende essere universale sia di un'assai curiosa natura, poichè non solo contiene fondi burgensatici, ma quei fondi, i quali per loro natura sarebbero feudali, perchè incolti e boschivi e per legge dovevano rimanere aperti agli usi dei cittadini, si trovano invece in potere dei privati e chiusi per escludere gli estranei. Cosicchè in una delle ultime ispezioni locali, quando il perito verificò il decimo fondo della signora Cassetta sotto il nome di Petrarole trovò che le querce si recidevano. (1) Or la parte avversaria non mi ha saputo mai spiegare come mai cotesto feudatario di nuovo genere e lo stesso Comune succedutogli permettessero che i privati cittadini costituissero le difese a loro libito senza alcun solenne sopra terreni, che il Barone prima ed il Comune ora pretendono essere

(1) Vedi *ivi perizia pag. 36.*

tutti feudali. La parte avversaria non ha saputo darmi una risposta, ma la darà a lui ed a me la Corte d'appello, rigettando la domanda di commutazione.

La quale deve essere rigettata anche per un'altra pruova, che i miei clienti hanno esibito alla Corte e questa volle delegarne la liquidazione al perito; ma il perito non le ha ubbidito, se non in parte. Imperocchè egli ha identificato i fondi con la sola perizia di divisione dei beni della famiglia Galante, ma non pure coi molteplici contratti di acquisto, che vi si riferiscono, contratti da me esibitigli, come sorge dalla stessa perizia (1).

Io farò di richiamare sotto il nome di ciascun fondo e nell'ordine indicato dal perito per dimostrare come su di essi avvennero libere contrattazioni senza alcun intervento del feudatario e del Municipio, e che furono venduti, o donati per franchi e liberi.

1.° Il fondo *Focale* riportato nella citazione sotto la lettera Q e nel quadro di raffronto e di retti-

(1) Vedi *ivi* perizia pag. 9 ter: e 12, 14 ter. e 15.

ca sotto il n.° 37 fu venduto da Francesco Angelo di Nicola Galante con istrumento per n. Antonio de Maria del 3 gennaio 1808 al sig. Rocco Aurelio Galante per sè e la sua Casa, essendosi dichiarato dal venditore che lo possedeva da *vero signore e padrone*. (1)

2.° Morgia dei Ciucci, i cui confini il perito dice corrispondere a un altro fondo del Conte Galanti, riportato nella perizia di divisione sotto il nome di Fontana Gala, uno dei più antichi poderi di casa Galanti è stato successivamente accresciuto con novelli acquisti; chè con un primo istrumento del 1694 per Notar de Manzo una piccola parte ne fu donata da Domenico Galanti al figliuolo Giuseppe, ed un'altra piccola estensione di tomolo 1, e 3/4 fu acquistata dal sig. Rocco Aurelio Galanti dai germani Saverio e Giovanni di Nicola Galanti con istrumento del 26 marzo 1788 per notar Antonio de Maria in *pieno dominio* coll'intervento di Saverio Petrilli giudice a contratti (2).

(1) Vedi perizia pag. 18 a 57 62, e 63.

(2) V. *fasc. degli appellanti*, pag. 164-a 166.

3.° Fondo denominato Montagna, riportato al n.° 1 del primo elenco della perizia, al n.° 34 del quadro riassuntivo e sotto la lettera N. della citazione, ma i cui confini non corrispondono con quelli indicati in questa fu venduto da Domenico e Giovanni Petrillo, i quali se ne dichiararono *veri signori e padroni* al sig. Giambattista Galanti con contratto dell' 11 dicembre 1763, per n. Domenico Sacchimando di S. Croce presente il sig. Giuseppe d' Uva giudice a contratti (1).

4.° Pantaniello, o Staracita, i cui confini e denominazioni sono indicate sotto il nome di Montagna ma i cui confini non corrispondono con quelli della citazione. È uno dei fondi più evidentemente libero di casa Galanti, poichè fu concesso in enfiteusi dalla Parrocchiale chiesa di S. Croce al sig. Gianvincenzo Galanti con istrumento per notar Buchicchio di Santa Croce dell' 11 dicembre 1791 e la Chiesa se ne dichiarava diretta padrone per la parte detta Staracita, e per la parte propriamente detta Pantaniello fu venduta al sig. Rocco Aurelio Galante da Francesc' Angelo Galante, che se ne dichiara

(1) V. *ivi* pag. 167 a 168.

vero signore e padrone con l'istrumento del 3 gennaio 1788 per Notar di Maria (1).

5.° Morgia dei Ciucci o Aria Ceci; questo fondo riportato sotto il n.° 36 del quadro di raffronto e la lettera P della citazione è in parte da gran tempo nella famiglia Galanti, come ce ne assicura la donazione *causa mortis* del dì 18 luglio 1869 per notar de Avanza di Cercemaggiore (2) nella quale D.° Vittoria Capozzi moglie di Domenico Galanti, disponendo della sua dote, dice essere ipotecata fra gli altri sopra un fondo, dove si dice l' Aira e questo stesso fondo poi fu accresciuto con acquisti posteriori, come apparisce da istrumento per Notar Capozzi di S. Croce del 14 agosto 1788, mercè il quale istrumento Nicolangelo del Grosso vendette al cav. Gianvincenzo Galanti un orto all' Aria Ceci che il venditore dichiara di possedere da vero *padrone e signore* (3) ed un'altra piccola parte di questo fondo trovavasi già acquistata da D. Rocco Aurelio Galante col citato

(1) V. *ivi* pag. 162.

(2) V. *ivi* fol. 175 a 176.

(3) V. *ivi* pag. 177 a 179.

istrumento del 1788 rogato de Maria di S. Croce coll' intervento del giudice a contratti Saverio Petrillo dichiarandosi dal venditore di essere costo fondo fu *franco e libero* (1).

6.° Fontana Jala o Fontana D. Antonio riportato nel quadro di raffronto sotto il n.° 35 e nella citazione sotto la lettera O. Si riscontra coi titoli antica di casa Galanti, ossia la donazione del 1702 fatta da Antonio a Giuseppe Galanti, gl'istrumenti di compravendita del 3 gennaio e del 27 marzo 1788 (2) di casa Galanti. Nella perizia è riportata sotto il nome di Staracita ed è parte di quello stesso fondo enfiteutico al cav. Gianvincenzo Galanti con istrumento degli 11 dicembre 1791 per notar Giuseppe Bochicchio dalla Chiesa parrocchiale di S. Croce e quindi libera proprietà (3).

7.° *Selvetelle*: questo fondo è riportato nel quadro di raffronto sotto i n. 31, 32 e 33, nella citazione sotto le lettere I, L ed M: venne acquistato da

(1) V. *ivi* pag. 162 a 163.

(2) V. *ivi* fol. 127, 162 e 165.

(3) V. *ivi* fol. 169 a 174.

Giambattista Galante per la estensione di tom. 10 con istrumento per notar de Maria di Santa Croce del 19 settembre 1748 dai fratelli Nicola e Domenico Zeoli e per altri tomoli 9 fu venduto da Raimondo Caporera a Roccoaurelio Galanti con istrumento del 19 dicembre 1791 per notar di Maria di Santa Croce. Entrambi gli appezzamenti furono dichiarati dai venditori *franchi e liberi*, presente Antonio de Maria giudice a contratti a tempo del primo e Florenzio Zappone giudice a contratto a tempo del secondo istrumento. (1)

8.° *Stacciato grande*. Il perito osserva che questo fondo nella citazione di commutazione non si riscontra nè sotto questo nome, nè coi confini indicati nella perizia di divisione. Ma nel quadro di raffronto è riportato sotto il n.° 16 e sotto la lettera R ed il nome *Casette*, rettificato poi con quello di *Stacciato grande*, riconosciuto sopra luogo. Questo fondo proviene a Casa Galanti dal Barone per la intermedia persona della Università, cui fu retroceduto con la transazione del 24 agosto 1804, rogata Palumbo, siccome proprietà di

(1) V. *ivi* fol. 180 a 184.

essa *male capta* dal Barone (1). Si aggiunse che il feudo trovavasi venduto dal Barone Saverio Valentino (2).

Ho avuto cura di spedire la copia dello strumento di compravendita tra il Barone Tramontano e Saverio Valentino dove il Barone vendeva non pure cotesto fondo della estensione di tomoli 92, ma anche l'altro podere meno esteso detto le Vicenne (3). Tutti questi particolari ho raccolti e notati perchè altamente m'interessa che questo fondo sia escluso affatto dalla pretesa del Comune, come avvenne pel Campo del Monaco, essendo stato anche esso dichiarato burgensatico dal Barone in tempo non sospetto.

Imperocchè, lo abbiamo veduto più sopra, nel contratto di compravendita del feudo il Barone retrocede questo fondo all'Università come proprio di questa; nel contratto di vendita a Valentino lo dichiara burgensatico, siccome lo avea dichiarato e venne riportato nel catasto on-

(1) V. *ivi* fol. 137 e 144 *ter*.

(2) V. *ivi* fol. 141 *ter*.

(3) Vedi *ivi* fol. 184 a 187.

ciario del 1742, esibito dal Comune. Non è possibile desiderare dichiarazione d'immunità più solenne e più autentica di questa, fatta in tre atti pubblici dall'autore del Comune ed in presenza di questo. Il Comune non può ripudiare e sconsocere questa dichiarazione fatta dal suo autore e da lui due volte accettate; anzi potrei dire tre volte, perchè venne ripetuta nel decreto della r. Camera del 14 gennaio 1803, pronunziato sull'istanza del Comune e fatto inserire nel contratto di acquisto del feudo. (1)

9.^a *Caselle Caselle* — Questo podere diviso in due appezzamenti e riportato nel quadro di raffronto sotto i num. 12 e 16 e sotto le lettere *N* ed *O* deve essere anche dichiarato immune, perchè comprato anch'esso per *franco e libero* dai signori Galanti. Invero con contratto del 10 marzo 1783 per notar de Maria ed in presenza delle legittime autorità secondo le leggi del tempo Carmine Capozzi vendette ad Andrea Damiano Pacione quattro tomoli di cotesto podere per *franco e libero*, e perchè così gli *pareva e piaceva*, trasferendolo nel

(1) V. *ivi* fol. 135 *ter*.

pieno dominio del compratore. Andrea Damiano alla sua volta lo vendette al reverendo Rocco Aurelio Galante anche per *franco e libero* con istrumento del 1.º novembre 1794 per notar Giuseppe Bochicchio ed in presenza del magnifico Giuseppe d'Uva giudice a contratti. Un altro tomolo e 3/4 sotto il nome propriamente di Costa Martinelle il medesimo Reverendo Roccaurelio Galanti comprò con altri beni da Serafino del Grosso con istrumento del 6 settembre 1802 per notar Bochicchio anche per *franchi e liberi* ed in presenza delle autorità competenti (1).

Non trasanderò il padere detto Marchesano e l'altro detto Toppa Mostracchio, nè quell'altro denominato Fontana Francesca sebbene dei due primiosservi il perito non esservi nessun fondo nella citazione sotto questi nomi (2). Ma del Marchesano, parimenti che dell'ultimo, cioè Fontana Francesca trovo fatta menzione in documenti assai anteriori alle leggi eversive. Imperocchè il primo è riportato in una fede del catasto onciario del

(1) V. *ivi* fol. 188 a 194.

(2) Vedi *ivi* fol. 25 ter. 23.

1742 in testa al dottor Giambattista Galanti, tritavo del Conte appellante, e dell'altro cioè Fontana Francesca si occupano contratti antichissimi con la indicazione o di chiusa di Francesco di Caso o Fontana Francesco semplicemente, i quali cadono in contratto come beni liberi di Domenico Galanti. Il primo contratto, dove si parla di un fondo detto chiusa di Francesco di Caso è una donazione del 16 marzo 1690, il secondo è un'altra donazione del 17 aprile 1698, entrambe di Domenico Galanti al figliuolo Giuseppe, rogato di Avanzo di Cercemaggiore le quali comprendono questo ed altri predi. Con altro istrumento del 7 settembre 1755, rogato de Maria di Santa Croce contutti i solenni Domenico di Giuseppe de Gregorio vendeva l'annua entrata di duc. 4. 55 sopra li frutti e rendite fra gli altri del fondo Fontana Francesca appunto come è riportato nella perizia del Cav. de Rosenheim, i quali fondi aventi i confini da me più sopra indicati, ed essendo caduti in contratto liberamente, anzi avendo il de Gregorio dichiarato di tenerli come vero *signore e padrone* e non soggetti ad alcun peso o servitù debbono ritenersi siccome alodiali (1).

(1) V. *ivi* fol. 120 a 122, 195 a 200.

10.° Il fondo *Rio freddò*, riportato nel quadro di raffronto sotto i N. 27 e 28 e sotto la lettera F della citazione col nome di Vicenna e contrada Marca sana, poscia rettificati con quelli di Toppa e Riofreddo è diviso in due appezzamenti, pel secondo dei quali i confini, benchè rettificati dal Comune dopo gli accessi sopra luogo non corrispondono a quelli riconosciuti dal perito. Questo fondo è anchè da lunga pezza nel patrimonio di Casa Galanti, chè Domenico Galanti con la succitata donazione del 17 aprile 1698 ne donò tomoli due al figliuolo Giuseppe sotto il nome di Jafredi (1)

11.° *Costa Martinelle*, riportato nel quadro di raffronto sotto il N. 13 e sotto la lettera O ed il nome di contrada Caselle, rettificato poscia in quello di Costa Martinelle o Chiusa Barricelli non può essere sottoposto a decima, perchè acquistato liberamente dalla famiglia Galanti coi tre istrumenti del 6 settembre 1802, del 5 febbraio 1820 e del dì 21 dicembre 1825, il primo per notar Bochicchio di S. Croce, l'altro per notar Calandrelli

(1) Vedi ivi fol. 195 a 197.

di Cercemaggiore, l'ultimo per notar Capozzi di S. Croce (1)

12.° Fondi Lago o Lupardo e Lago riportati nel quadro di raffronto sotto i N. 8 e 20 e nella citazione sotto la lettera V. col nome di fondo ai Lupardi, rettificato poscia in quello di Lupardi o Lago Il perito crede che questi due fondi sieno riportati nella citazione sotto le lettere H e V. ed i N. 16 e 27, poichè hanno entrambi la medesima estensione ed i medesimi confini; mentre egli ha riconosciuto sopra luogo che la estensione ed i nomi dei due fondi Lago e Lupardi corrispondano a quelli di ciascuno dei due fondi indicati nella citazione sotto le lettere H e V; che la estensione complessiva dei due fondi descritti a N. 16 e 27 (2) di ettari 5, 91, 64, quanta è quella, che ha ciascuno dei due poderi sotto i N. 8 e 20 del quadro di raffronto. Siccome una parte di questo fondo venne barattata con altri del Cav. Gianvincenzo Galanti come *libero ed esente da ogni censo, ipoteca o servitù* ed altra parte era una *chiusa*, ossia

(1) V. pag. 192 a 194 201 a 207.

(2) V. perizia fol. 28 e 20.

difesa non poteva non essere tutta l'estensione di ettare 5, 91, 64 un franco allodio (1).

13.° I fondi Molino, o Peschete, o Quercia-grossa, descritti dal perito sotto i N. 28, 29 e 30 e riportati nel quadro di raffronto sotto i N. 3, 4, e 5, e nella citazione sotto le lettere C D ed E e sotto i N. 28, 29 e 30 ed i nomi fondi alle Peschete, o contrada Peschete, rettificati poscia coi nomi Peschete o Quercia grossa, e Molino o Peschete sono anch'essi fondi allodiali, poichè con un istromento del 15 marzo 1819 per N. Calandrella di Cercemaggiore, con un verbale di conciliazione del 5 maggio 1828, e con altro istromento del 20 agosto 1838 per n. Vito Cristofaro di S. Croce il Cav. Gianvincenzo Galante comprava o riceveva in pagamento dai germani di Gregorio tomoli 2 di territorio nel luogo detto Cerqua grossa o Peschete senza alcun vincolo, nè canone; da Francesco Saverio Buchichio un territorio alborato in luogo detto Molino o Cerqua S. Maria; e finalmente dai germani de Maria tomoli 3 sotto il nome di Cerqua grossa, dichiarandosi il fondo *franco e li-*

(1) V. *ivi*. 206 a 207 bis.

bero, nè soggetto a prestazione alcuna, eccetto il tributo fondiario (1).

Dei due ultimi fondi ai Cannavale trovo menzione nella donazione del 1.° aprile 1702 fatta da Domenico a Giuseppe Galanti senz'alcuno intervento del Barone e con piena libertà (2). In conseguenza non posso non ritenere cotesti fondi anche allodiali ed immuni.

Oltre dei poderi, che ho potuto individuare mercè i titoli di provenienza non sono riuscito ad individuare i rimanenti con altri pochi titoli, che sono presso di me, non giungendovi le mie facoltà. Aggiungo solamente ai documenti prodotti pel Conte Galanti la fede del catasto onciario del 1742, riguardante i beni del dottor Giambattista Galanti, tritavo di lui, con la quale venivano dichiarati i seguenti poderi: un territorio lavoratorio detto *Focale* di tomoli 16, un'altra simile di tomoli due detto *Fontanagala*, un altro parte paludoso, parte lavoratorio detto *Colle della Guardia*,

(1) V. *fascic. degli appellanti*, vol. 2, fol. 127 e *periz.* vol. 3, fol. 53 ter e 54.

(2) V. *ivi* fol. 228.

un altro allorato di tomoli, 1 1/2, detto *Fontana* di *Diana Francesco*, un altro simile detto *Collausti* di tomoli 4, un territorio lavoratorio ed alborato detto li *Frassi* di tomoli 13, un altro paludoso di tomoli 2 detto *Fontanagala*, un altro lavoratorio di tomoli 3 detto *Le Confine*, un altro conceduto in enfiteusi per vigna a Carlo Radassao di tom. 1 nel luogo detto *Cerro di Carlo*, un altro lavoratorio chiuso di misure 12 detto *sotto le vigne*, un altro chiuso di tom. 1 detto la *Pianta*, un altro lavoratorio, frutteto o paludoso detto li *Cannavali* di tomoli, 1 1/2, un altro lavoratorio detto *Fontanagala*, un altro lavoratorio a *Colle della Guardia* di tomoli 12, un altro detto *Jafredi* o *Rio Freddo* di tomoli 3 paludoso, un territorio seminatorio di tomoli 25, parte paludoso e parte seminatorio detto li *Marchesani*, una chiusa di tomoli 7 1/2 detto *Coste Martinelle* o *Cese Colette*. (1)

Il penultimo di questi fondi potrebbe corrispondere a quello descritto dal perito giudiziario sotto il num. 17 e riportato nel quadro di raffron-

(1) V. *ivi*, fol. 219 a 221.

to sotto i n. 23, 24, 25, 28, e 29. Quelli poi indicati più sopra coi nomi di *Cannavale* con la estensione di tom. 21 1/2 potrebbe corrispondere ai fondi descritti dal perito giudiziario sotto i numeri 31 e 32 e riportati nel quadro di raffronto sotto i num. 1 e 2 ma io non posso meglio individuarli di così. Di questi due ultimi fondi li *Cannavali* parlano altresì tre altri titoli più antichi di casa Galante, ossia le donazioni del 1702 fatte da Domenico a Giuseppe Galante e un contratto di compravendita tra D. Rocco Aurelio Galaute e Francescangelo, Saverlo e Giovanni di Nicola Galante del 3 gennaio e 26 marzo 1788. Cói primi titoli furono donati a Giuseppe Galante territori ai *Cannavali*, *Montagna* e *Fontanagala*; coi due ultimi furono venduti al sacerdote D. Rocco Aurelio Galanti altri fondi denominati *Fontanagala* e *Montagna*. (1) Aggiungo solo che in questa fede di catasto del 1742 non sia fatta nessuna deduzione di decima; per guisachè tutti cotesti fondi debbono ritenersi allodiali, non potendo ammettersi che il contribuente abbia dichiarato la so-

(1) V. *ivi* pag. 127, 162, 164 e 165.

la entrata senza dedurne gli oneri. Ritornero più tardi sopra cotesti documenti, specialmente l'ultimo per rilevarne l'importanza giuridica.

Passiamo ora ad individuare i poteri dei sig. Vitelli e Cassella coi titoli di provenienza, i quali ho vanamente finora esibito a giudici e periti.

1.° Morge dei Ciucci pervenne alla signora Cassella dal reverendo arciprete D. Filippo Sicchimanno per donazione fattane con due atti per notar Gaetano Carifi di Napoli del 7 settembre 1788 e per notar Giuseppe Boichichio di S. Croce del 13 ottobre 1797 al dottor Giuseppe Mariarosa (1), di cui fu erede la moglie signora Cristina Cassella, la quale donò tutti i suoi beni stabili e mobili alla signora Vittoria Cassella con istrumento per notar Maiorano di Circello del di 8 agosto 1838. (2) Nella donazione del 1797 il donante arciprete Sicchimanno dice di aver già donato col precedente atto per notar Carifi del 1788 fra gli altri beni » il territorio lavoratorio di circa moggia 40 luogo detto la *Montagna*, do-

(1) V. *ivi* fol. 124 a 126.

(2) V. *ivi* fol. 99 a 117.

ve dicesi le *Pietre di Antonio Ciuccio*, confinante coi beni delli Damiani, Galante, via Regia ed altri fini » Nel dialetto di S. Croce, come di altri luoghi le *pietre* si dicono *morge*. È naturale che il notaio stipulatore dell'atto del 1797, volendo usare un linguaggio più corretto, abbia sostituito la parola *pietre* a *morge*. Si ricorderà pure che fra poteri del Conte Galanti è uno, denominato anche *Morge dei Ciucci*. Ed il notaio Boichichio rammenta fra i diversi confini di cotesto fondo della sig.^a Cassella quello di Galanti. Il perito giudiziario non rammenta cotesto confine di Galanti, ma due altri riportati nell'atto di donazione, rogato Boichichio del 1797, ossia *Damiano* e la via pubblica (1). È da notare che la donazione, stipulata con le solennità volute dalle leggi del tempo non contiene alcuna menzione di decime, od altre prestazioni dovute al Barone per quel podere, invece sono trasferiti nel *pieno dominio e possesso* del donatorio, senza che vi si legga orma dello intervento della Corte baronale, nè della R. C. (2)

(1) V. *fascic. degli app. vol. 3, p. 32 ter.*

(2) V. *ivi*, vol. 2 p. 124 a 126.

2.° Vengono in seguito a questo primo podere tre altri, detti Peschete, dei quali i due primi intestati nel cadastro alla signora Vittoria Cassetta ed il terzo a Serafino Vitelli. Il primo di codesti poderi fu venduto alla signora Cristina Cassella, dalla quale, come si è detto dianzi, ha causa la signora Vittoria, da Domenico Mastrofrancesco ed Irene Cassetta con istrumento del 4 gennaio 1831, rogato Capozzi di Santa Croce, come apparisce dal raffronto dei confini indicati nel contratto e quelli riconosciuti dal perito (1). In questo contratto non si legge alcun cenno di decima, ma solo del tributo fondiario. Gli altri due appezzamenti furono acquistati dal sig. Serafino Vitelli con istrumento rogato per mano dello stesso notaio Capozzi di Santacroce a 20 gennaio 1841. I venditori Nicola ed altri Pilla, Oraziantonio ed altri Cassetta dichiararono cotesti fondi *liberi ed immuni* da ogni onere, eccetto il tributo fondiario ed un' ipoteca iscritta a favore delle signora Cristina Casset-

(1) V. *ivi*. vol. 2. fol. 46 *ter*, vol. 3 fol. 32 *ter*.

ta (1). I confini di de Maria, via pubblica, il valone, che separa questo fondo dall'agro del Comune di Morcone, sono stati riconosciuti dal perito giudiziario (2).

3.° Seguono altri cinque fondi, denominati dal perito Petrarole ed uno solo l' 8.° denominato Piano Jarauli o Arauli. Ma questi nomi si scambiano, o danno indistintamente sia alla contrada, sia al podere, come dirò or ora. Nella donazione dell' arciprete Sicchimanno rogata Bochicchio del 1797 troviamo menzionato cotesto fondo fra gli altri donati in questa forma: » il territorio con » Masseria diruta luogo detto le Pietrarole di to- » moli 8 1/2 giusto li suoi fini » (3) Con altri 15 istrumenti, rogati il 1.° a 26 marzo 1817 per notar Mastropietro di Cerzavecchia, il secondo a 10 aprile 1826, per n. Capozzi di S.° Croce, il terzo a 4 dicembre 1823 per n. Maiorano di Circello, il quarto del 12 ottobre 1820, per n. Mastropietro di Cerzavecchia, il quinto del 23 gennaio 1821 per

(1) V. *ivi*, vol. 2. fol. 42 a 45.

(2) V. *ivi*. vol. 3.° fol. 33.

(3) V. *ivi*, vol. 2 fol. 124 *ter*.

n. Mastropietro di Cercepiccola , il sesto del 25 marzo 1829 per n. Capozzi di Santacroce, il settimo del 5 gennaio 1844 pel medesimo notaio, l'ottavo del 10 febbraio 1837 pel medesimo notaio, il nono del 24 febbraio 1823 per n. Maiorano di Circello , il decimo del 13 febbraio 1824 per n. Capozzi di Santacroce , l'undecimo del 26 ottobre 1846 per n. Vito Cristofaro di Santacroce, il dodicesimo del di 9 maggio 1884 pel medesimo notaio, il tredicesimo del di 1.º marzo 1837 per n. Capozzi di Santacroce, il quattordicesimo del 6 gennaio 1838 pel medesimo notaio , e finalmente il quindicesimo del di 8 dicembre 1844 per n. Vito Cristofaro di Santacroce sia la signora Cristina Cassetta , da cui ha causa la signora Vittoria , sia il Vitelli acquistarono pezzo a pezzo cotesti poderi alle Petrarole o Piano Jaraulo. In tutti codesti contratti , come nella donazione del 1797 non si fa alcun motto di decime ; nei quindici istrumenti rogati per mano di quattro notai non si parla di altro onere, che del tributo fondiario; anzi in parecchi di essi i poderi vengono dichiarat' immuni da servitù od altro onere, ovvero è detto che i venditori li possedevano da veri *signori e padroni* Non è ammissibile che i compratori ignorassero , essendo

del luogo, che cotesti fondi fossero onnossi al terzaggio verso il Comune , nè che alcuno di quei notai, frà quali due erano anche di S. Croce, fossero del pari ignoranti dell' onere della decima , o che lo tenessero celato ai compratori, loro clienti.

Del resto abbiamo veduto che quasi tutt' i poderi del Conte Galanti pervennero alla famiglia di lui con titoli anteriori al 1806 , data della legge eversiva della fedualità e che parecchi dei suoi poderi pervennero agli autori della signora Cassella con titoli anche anteriori a quella legge. Esaminiamo ora quali conseguenze legali per dritto feudale derivino dalla forma dei titoli di pervenienza, dei quali sono portatori i miei clienti.

§. 3.º

Degli effetti legali della libera contrattazione della proprietà sotto il regime feudale.

La costituzione dell' Imperatore Federico » *Constitutionem divae memoriae* (1) vietava affatto

(1) V. *Constit. reg. Sic. lib. 3. lit. 5.º*

ogni alienazione e qualsivoglia contratto, che diminuisse, ovvero arrecasse cambiamento alcuno non pure nel feudo, ma in ogni cosa appartenente, al feudo senza il permesso regio. Onde derivava che le contrattazioni sopra le cose feudali erano nulle di pieno dritto e soggette a revocazione, come ne fa fede Andrea d'Isernia, comentando la succitata costituzione *divae memoriae* (1) ed aggiunge: » *FUNDUS vero vel domus FEUDALIS nullo tempore potest praescribi, ut eadem constitutione in fine* (1) Il divieto venne ripetuto con la costituzione » *Hac edictali lege* (2). Il de Ponte nei suoi pregiati *consilia* ci fa sapere che il divieto imposto da quelle costituzioni con parole assai ampie sia la legge comune dei feudi, la quale non solo proibiva la distrazione delle cose feudali » *sed addit verbum illud, quod nec etiam fiat aliquod commercium, ut in capit. 1.º de prohibit. feud. alien. per Loth. quod verbum commercium est tam genericum, quod ideo quemcumque contractum quomodolibet prohibebat etiam inter personas vocatas, nisi in casibus a iure expressis* (3).

(1) V. *ivi* fol. 200 vol. 1.º

(2) V. *ivi* fol. 202, vol. 2.º

(3) V. *Consil. V*, p. 31.

Il Capecelatro, discutendo il caso della simulazione della vendita della giurisdizione rispetto alla persona, osserva che secondo la prima delle costituzioni da me rammentate si dovesse ritenere nulla qualunque alienazione di cosefeudali senza il regio assenso, perchè non fu fatto noto al Re ciò, che si operava (1).

Nè l'Imperatore si limitò a sanzionare la nullità dei contratti su cose feudali senza regio assenso, ma aggiunse un'altra costituzione, con la quale si puniva con la confisca dei beni quei Baroni, Conti, Vescovi ed altri, i quali usurpassero nelle loro terre la prerogativa regia, specialmente riguardo alle funzioni dipendenti dall'ufficio del giustiziere. La costituzione è quella, che comincia: » *Ea, quae ad speciale decus.* » (2)

Da parte dei miei clienti sono stati prodotti, come ho già detto, parecchi titoli, i quali, cominciando dal 1690 terminano al 1808; sono tutti privi di regio assenso. Sono titoli autentici con intervento del regio giudice a contratti, anzi le donazio-

(1) V. *decis. 168, lib. 2.º, versic. 44 a 50.*

(2) V. *Constit. r. Sic. lib. 1. tit. 49.*

ni di Domenico a Giuseppe Galanti (1) furono esaminate benanche dalla Curia arcivescovile di Benevento, perchè, dovendo i beni donati formare il patrimonio sacro del chierico Giuseppe, fu mestieri indagare la legittimità della costituzione ed in conseguenza la condizione giuridica dei beni (2). Or noi dovremmo supporre che non pure gli ufficiali regi ed il barone, ma tutt' i pubblici ufficiali e le autorità ecclesiastiche avessero chiuso gli occhi e permesso tanta riotta alle leggi dello Stato per far cosa grata a privati cittadini con danno dell' erario regio e della camera baronale. La giureprudenza del tempo riteneva invece che le cose cadute costantemente in libera contrattazione avessero a ritenersi allodiali, o burgen-satiche, secondo che stessero nelle mani di privati cittadini o baroni. Imperocchè, essendo un interesse finanziario, e più ancora un grande interesse politico, che i feudi rimanessero incolumi, impedendosene la diminuzione e la distruzione con le libere parziali distrazioni, dovè non dubitarsi

(1) V. fascic. degli ap. vol. 2, fol. 120, 164 e 175.

(2) V. *ivi*, fol. 222 e 223.

che le libere e costanti contrattazioni di singole cose o corpi esistenti *intra fines feudi* avessero a ritenersi di dominio libero o privato. Il Maffei venuto negli ultimi momenti della feudalità, sebbene insegna dottrine più facili intorno all' alienazione del feudo e delle case feudali, non si dissimula l' importanza politica della integrità del feudo, importanza non ignota ad alcuno, chi consideri che la feudalità fu prima e principalmente un rapporto di dritto politico. (1) Il feudo importava l' obbligo della fedeltà e del servizio militare, il quale ultimo si prestava in ragione diretta dell' importanza del feudo: onde diminuendosi questo, decresceva anche quello. Quando insieme cospirano l' interesse politico ed il finanziario, non è possibile ammettere contravvenzioni, che si perpetrino e ripetano per due secoli, quanti ne corsero dal 1690 al 1804.

E d' altra parte non è la prima volta, che io abbia esibito al magistrato le donazioni del 1690, 1694 e 1702, fatte da Domenico a Giuseppe Ga-

(1) V. Maffei, *Instit. jur. cio. p. 2, tit. V; cap. 2.*

lanti e quella del 1797, fatta dall' arciprete Filippo Sicchimanno al dottor Giuseppe di Mariarosa, nè è la prima volta che io ne abbia dedotta la immunità dei poderi dei miei clienti. Anzi, se questa eccezione, cavata da quei documenti non raggiunse lo scopo, che io mi proponeva, cioè alla bella prima il rigetto della domanda, valse nondimeno a determinare questa illustrissima Corte d' appello prescrivere al Municipio di *dimostrare il suo dritto* mercè la perizia. Ebbene il Municipio non ha saputo non pure contraddire con argomenti specifici la mia eccezione, ma non ha potuto addurre nessun provvedimento coercitivo della Corte baronale nè della regia Camera contro le libere contrattazioni delle terre poste in quel di Santacroce, nè contrapporre a quelli dei miei clienti contratti di subinfeudazione di alcun podere di quell' agro, od in qualsiasi modo provveduti di regio assenso. Onde a me pare che senza tema di esagerare io possa conchiudere che la mercè di quei titoli di provenienza i poderi dei miei clienti abbiano a dichiararsi immuni.

Del resto mi fortifica in questa tesi la dottrina della Corte di cassazione, la quale ha ritenuto la sentenza non poter essere feudali le terre

pervenute da *mani private* o che potessero vendersi, trasmettersi, donarsi od in altra qualunque maniera distrarre, cioè essere allodiali in ogni genere di commercio e che l'allibramento del fondo nel catasto onciario sia pruova di allodialità (1).

Io ho esibito i titoli antichi con le forme usate nei contratti di cose poste nel libero commercio e la fede del catasto onciario: cosicchè ho fatto più del mio dovere, ho provato l'allodialità, che si presume sempre fino alla pruova contraria. La parte avversaria invece, cui incombe l'onere della pruova per legge e per giudicato ha provato contro la sua tesi.

§. 3.^o

Della prescrizione hinc inde opposta.

Io la derivavo, non pure dall' art. 2137, ma

(1) V. *Gaz. del proc.* XV, 511, (*Convitto di Campobasso e de Marinis*) XIV, 311, (*Com. di Rionero ed Intendenza di Finanza.*) (*Granito e Comune di S. Potito Sannitico*, p. 135.

dall' art. 2136 del cod. civ. e mi auguravo che, specialmente pel secondo titolo la Corte illustrissima volesse accoglierla senz' altro, nè sottopor-mi agli indugi della perizia, la cui precedenza nell' esame dell' applicabilità della prescrizione poteva venire giustificata solamente dalla necessità di identificare i fondi, sui quali si pretende riscuotere il terraggio con quelli, *cui si riferiscono i contratti e titoli* da me esibiti. Ma oramai questa identificazione è stata fatta dal perito giudiziario, se non coi contratti di acquisto, con la perizia eseguita nel giudizio di divisione dei beni della famiglia Galanti dai periti Modestino de Caro, Agostino Presutti e Gaetano Sarno a 7 luglio 1848 (1). Con questo documento, del quale si è servito sulle mie richieste il perito de Rosenheim per identificare i diversi poderi del Conte Galanti con quelli descritti nella citazione per la commutazione viene dimostrato indiscutibilmente, che a questo mio cliente i poderi suddetti pervennero immuni da ogni onere. Ond' egli ben può opporre la prescrizione decennale.

(1) V. Fascic. degli appellanti, vol. 4.

Ma quella, che non può venirmi meno, è la prescrizione trentenaria, derivante dall' art. 2136 del cod. civ. In vero avendo l' art. 12 della legge 2 agosto 1886 dichiarato che sarebbero rispettati i redditi e le prestazioni territoriali, posto che quelle pretese dalla parte avversaria siano tali e gravino per avventura i poderi dei miei clienti; aggiunse che si sarebbero dati altri provvedimenti per la commutazione di coteste prestazioni in denaro. Il provvedimento venne fuori con un primo decreto del 20 giugno 1808, il quale dopo avere ordinata la commutazione aggiunse con l' art. 2. » Siffatti canoni pecuniari però conserveranno la » natura di *censi riservati* » e se ne permise l' affrancamento con l' art. 4 dello stesso decreto. A questo tenne dietro il decreto del 17 gennaio 1810, il quale, dando le norme della commutazione, ripetette la dichiarazione che a coteste prestazioni exfeudali, commutate in danaro veniva attribuita la qualità di censi riservativi, cosicchè con l' art. 4 del decreto stesso venne abolita ogni causa di devoluzione per redditi siffatti, abolizione ripetuta nell' art. 19 delle istruzioni date ai commissari ripartitori con le istruzioni del 10 marzo 1819.

Trasformata così con tanti provvedimenti legislativi in dritto di credito quello della prestazione territoriale veniva essa a ricadere sotto la sanzione dell'art. 2263 del codice del 1809 e 2169 delle ab. ll. cc., ossia l'obbligo della rinnovazione del titolo dopo 28 anni. Sorse disputa presso i nostri Tribunali se anche i censi, e le prestazioni exfeudali, dichiarati dritti di credito fossero soggetti all'obbligo della rinnovazione del titolo dopo 28 anni, in altri termini se fosse loro applicabile l'art. 2168 delle ab. ll. cc. Un primo rescritto del 17 febbraio 1838 lo dichiarò applicabile; ma con maggiore insistenza e solennità lo si ripetette con un secondo rescritto del 17 agosto dello stesso anno, dichiarandosi che secondo i principi del dritto nel censo riservativo il fondo rimanga presso il possessore a titolo di proprietà e conseguentemente la correlativa annua prestazione non sia dovuta in ricognizione del dritto altrui.

Sorta recentemente controversia sulla commutazione di coteste prestazioni, non si è mancato di opporre la prescrizione precisamente per effetto dell'art. 2169 delle ab. ll. cc. e dell'art. 2136 del cod. civ. I creditori han sostenuto la inapplicabilità di prescrizione siffatta. La nostra

Corte di cassazione con svariate decisioni ha sempre mai seguito l'interpretazione autentica dei r. rescritti del 1838, come nella sentenza del 29 gennaio 1879 (Coloni di Forlì e Fondi), del 7 settembre 1880 (Convitto di Campobasso e de Marinis), del 10 novembre 1880 (Com. di Albano e Miraglia) e finalmente quella del 7 febbraio 1885 (Lembo ed altri c.^o Montalto), della quale, come della più recente vorrò riferire il luogo meglio attinente alla tesi, perchè rammenta tutti i diversi atti legislativi, che ho accennato or ora.

» Che, ritenute exfeudali le prestazioni chieste da Montalto, fa d'uopo disaminare se il dritto alle stesse ha potuto essere colpito dalla prescrizione trentenaria. È sul proposito da osservare che in seguito delle leggi abolitive della feudalità non occorre indagare quale fosse la primitiva indole del terraggio; dappoichè, attuando la promessa racchiusa nell'art. 12 della legge 2 agosto 1806, il dec. 20 giugno 1808 fece cultò la conversione in danaro di tutte le prestazioni e redditi già feudali, perpepui, che per qualunque titolo si esigevano su i territori dei particolari e nell'art. 2 si dispose che tali prestazioni dovevano riguardarsi come surrogate

» alle antiche territoriali ed avrebbero conserva-
» to la natura dei *censi riservativi* fino a che non
» fossero redimite secondo l'art. 4. Il dec. 17
» gennaio 1810 art. 3 sancì che le prestazioni e
» le rendite exfeudali in denaro ed in generi di qua-
» lunque natura, così prima, come dopo la loro
» commutazione, tranne i soli canoni enfiteutici,
» non potevano esigersi, se non nella qualità di
» *censi riservativi* dei fondi, dai quali dipendeva-
» no e come tali costituivano l'unica riserva de-
» gli antichi dritti degli exbaroni, abolito ogni al-
» tro dritto ed ogni altra prerogativa fino allora
» esercitata; e le istruzioni per la divisione dei
» demani del 10 marzo 1810 dichiararono che,
» avendo la legge del 2 agosto 1806 ed il decre-
» to del 17 gennaio 1810 date alle prestazioni ed
» ai redditi territoriali exfeudali la natura dei *cen-*
» *si riservativi*, era rimasto estinto pei medesi-
» mi il dritto alla devoluzione. Or, se il censo
» riservativo va definito *jus percepiendi annuum*
» *reditum, quem sibi aliquis reservaverit ex eo,*
» *cui plenum dominium transtulit*, a differenza
» dell'enfiteusi, per la quale l'enfiteuta acquista
» solo il dominio utile, rimanendo il dominio di-
» retto verso il concedente; se perciò i coloni

» delle terre exfeudali divennero proprietari pieni
» della stessa, senza che potessero esserne spo-
» gliati per devoluzione, qualora non avessero pa-
» gato la prestazione, cui si era data la natura
» di censo riservativo e, se pel pagamento di que-
» sto l'exfeudatario poteva agire, come per ogni
» altro credito, avendo solo un dritto *in re aliena*,
» come la ipoteca, che è dritto reale sopra i be-
» ni del debitore, o di un terzo per assicurare
» il soddisfacimento dell'obbligazione verso il cre-
» ditore, si estingue con la prescrizione: art. 1964
» e 2030 cod. civ. Il debitore del terratico non
» può confondersi con l'enfiteuta ed essere al pa-
» ri di questo reputato possedere in nome altrui
» e come tale impedito a prescrivere a norma de-
» gli art. 2115 e 2143 II. cc. abolite, e consegui-
» re con la prescrizione estintiva la liberazione
» della sua obbligazione.

» Che la prescrittibilità delle prestazioni ex-
» feudali fu ripetutamente dichiarata dallo stesso
» legislatore.

» E di vero, sorto il dubbio se l'art. 2169
» II. cc., che disponeva dopo 23 anni dalla da-
» ta dell'ultima scrittura potere il debitore esse-
» re astretto a somministrarne a proprie spese al

» suo creditore una nuova, al fine di rimuovere
» l'eccezione di prescrizione, fosse applicabile an-
» che ai canoni enfiteutici, il rescritto 17 febbraio
» 1828 lo dichiarò INAPPLICABILE ad essi, ritenen-
» dolo scritto solo per gli altri titoli di rendita; il
» rescritto del 18 agosto 1838 relativamente alle
» decime ed alle prestazioni su terreni exfeudali
» nella provincia di Lecce disse che, data a tali
» prestazioni l'impronta di *censi riservativi*, re-
» sti il fondo presso il possessore a titolo di pro-
» prietà e, non pagandosi la detta prestazione in
» ricognizione di dominio altrui, non doveva va-
» lere per le stesse ciò, che si era osservato pei
» canoni enfiteutici e si dovesse eseguire la rin-
» novazione dei titoli; il decreto 12 novembre
» 1838 permise la citazione per editto a solo ed
» unico oggetto d'interrompere la prescrizione per
» la esazione dei terraggi ed altre prestazioni pre-
» diali exfeudali, ed il rescritto 19 novembre 1838
» dichiarò non soggetta a perenzione la cennata
» citazione, come quella, che in seguito al me-
» todo speciale stabilito dal rescritto 29 novembre
» 1824 e delle agevolazioni, accordate dal decre-
» to 24 febbraio 1828 si era permessa per assi-
» curare ai possessori di rendite prediali la con-

» servazione dei propri dritti contro gli effetti del-
» la prescrizione.

» Che per tutte le discorse cose il dritto alle
» prestazioni exfeudali va, come ogni altro, sog-
» getto alla *prescrizione* di 30 anni giusta gli
» art. 2135 cod. civ. e 2168 II. cc. abolite; e
» la sentenza impugnata, in quanto ha ritenu-
» to il contrario, debbe certo annullarsi (1).

La parte avversaria vorrebbe d'altra parte provare la riscossione non puresiccome atto interruttivo della prescrizione, ma ancora siccome possesso di esigere e quindi avere col possesso trentennale acquistato il dritto alla prestazione. Io per verità non intendo questa specie di prescrizione acquisitiva: non intendo come si possa con la prescrizione acquistare il dritto alla prestazione del terraggio, ovvero del reddito. La costituzione di rendita, come sarebbe questo, da cui deriva la prestazione del terraggio o rendita perpetua, se sotto un contratto qualsiasi bisogna classificare quello, pel quale il Municipio vorrebbe riscuotere la decima non si può provare per testimoni. Sotto l'impero dello articolo 1781, che corrisponde all'art. 1778 del codice ci-

(1) Vedi *ivi* XIX, 520.

vile era disputato se la scrittura servisse *quoad solennitatem*, ovvero *quod probationem*. La nostra Corte suprema ritenne che la pruova scritta era richiesta *quoad probationem* con sentenza del 1.^o luglio 1824 (Lancellotti e C. di ammortizzazione. Ma pare a me che sotto l'impero dell'art. 1314 del cod. civ. non si possa non dubitare che la pruova scritta sia richiesta *quoad solennitatem*.

Ma io non ho bisogno di addentrarmi in questo esame; poichè, sia nell'uno, che nell'altro caso la pruova testimoniale è sempre inammissibile. Anche ritenuto come dritto semplicemente di credito la prestazione annua ed il relativo pagamento non interrotto per 30 anni non può provarsi per testimoni. Le sole 30 annualità, anche considerate indipendentemente dal capitale superano le 500 lire, Lascio pensare che cosa debba dirsi del capitale. La nostra Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la pruova testimoniale per giustificare un contratto che superi le 500 lire; poichè a parere dei Collegio eccellentissimo provare il pagamento delle annualità importa la pruova del credito del capitale relativo. La Corte suprema ha esaminato questa tesi con due recenti sentenze, la prima cioè del 3 marzo 1884 (Nappi e C di cari-

tà di Conza) con la quale ritenne: » che la pruova del possesso di esigere importi prova di non incorsa prescrizione *e di perdurata e perdurante efficacia del titolo*: che sotto cotesto rispetto la pruova per testimoni non sia ammissibile per valore e per natura dell'oggetto, potendo altronde astringersi la Congrega a fornire a proprie spese un nuovo titolo scritto, prima che il precedente si prescrivesse. (1) Con la seconda ha ritenuto inammissibile la pruova testimoniale, perchè si autorizzerebbe a provare, non già un semplice fatto di pagamento, ma invece un atto giuridico che importa la ricognizione di un dritto, la cui giustificazione dee farsi con titoli ai sensi del citato art. 1341. Ha ritenuto ancora che l'ammessa pruova testimoniale importi la violazione dello art. 2136 del cod. civ. il quale prescrive la rinnovazione del titolo dopo 28 anni. Per guisa che la Corte eccellentissima insegna essere indispensabile la rinnovazione del titolo per conservare il dritto, e che alla mancanza di esso non si possa supplire con equipollenti, come dice il r. rescritto del 17 agosto 1838, citato più sopra.

(1) Vedi Gaz. del proc. XIX, 140.

CONCHIUSIONE

Io confido che l' illustrissima Corte d' appello vorrà nella sua giustizia far cessare un abuso , che introdotto sotto il tetro regime feudale si tentò di perpetuare da chi aveva per secoli rintuzzato le prepotenze baronali e che aveva voluto un momento riscattare la cittadinanza col denaro ad essa spremuto.

Napoli 11 aprile 1887

Avv. CESARE DE MARTINIS.

trans. page 11 col 11